


Provincia di Como



Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Norme Tecniche di Attuazione

Agosto 2006

SOMMARIO

STRUTTURA E GESTIONE DEL PIANO	1
GLI ELABORATI COSTITUTIVILA PARTECIPAZIONE AL PROCESSO DI PIANIFIC AZIONE TERRITORIALE	2
LA REVISIONE DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE	5
LA PEREQUAZIONE TERRITORIALE	8
SISTEMA PAESISTICO-AMBIENTALE E STORICO-CULTURALE	E 9
GLI AMBITI DI RILEVANZA PAESISTICO-AMBIENTALE	9
GLI INDIRIZZI GENERALI DI TUTELA	9
	19
	20
	0
	21
LA GESTIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI	23
LA DIFESA DEL SUOLO E LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO	23
	_
SISTEMA URBANISTICO-TERRITORIAI F	36
	LA DEFINIZIONE E GLI OBIETTIVI. GLI ELABORATI COSTITUTIVI. LA PARTECIPAZIONE AL PROCESSO DI PIANIFIC AZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE. I RAPPORTI CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE GLI EFFETTI DELLE DISPOSIZIONI DEL PTCP. LA REVISIONE DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE. LE CATEGORIE FUNZIONALI DI RILEVANZA SOVRACOMUNALE. LA PEREQUAZIONE TERRITORIALE. SISTEMA PAESISTICO-AMBIENTALE E STORICO-CULTURALE GLI AMBITI DI RILEVANZA PAESISTICO-AMBIENTALE. GLI INDIRIZZI GENERALI DI TUTELA. LA RETE ECOLOGICA PROVINCIALE LE AREE PROTETTE. I PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE (PLIS) LA GESTIONE DEI BOSCHI. LE AREE A VOCAZIONE AGRICOLA. GLI ALBERI MONUMENTALI. GLI HABITAT, LE SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO. LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO. IL PAESAGGIO, ARTE E SPAZI ESPOSITIVI. LA GESTIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI. LA DIFESA DEL SUOLO E LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. LI SUOLO. L'ACQUA LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE LA GESTIONE DEI RIFIUTI LA QUALITÀ DELL'ARIA. L'ENERGIA. L'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO. L'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO.

CAPO I:	GLI AMBITI INSEDIATIVI	. 36
ART. 32)	LA CONNOTAZIONE DELLE AREE URBANIZZATE	36
Art. 33)	GLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI	
ART. 34)	I CENTRI URBANI DI RILEVANZA SOVRACOMUNALE – POLI ATTRATTORI	37
ART. 35)	L'AREA URBANA DI COMO	
ART. 36)	LE DIRETTIVE PER LA PIANIFICAZIONE COMUNALE	39
ART. 37)	LA COMPATIBILITÀ DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI E	
	INTERCOMUNALI CON IL PTCP	
ART. 38)	LA SOSTENIBILITÀ INSE DIATIVA IN RELAZIONE AL CONSUMO DEL SUOLO NO	
	URBANIZZATO	
ART. 39)	GLI INDICI DI SOSTENIBILITÀ INSEDIATIVA	
ART. 40)	I CRITERI PREMIALI	
ART. 41)	LA QUALITÀ EDILIZIA: L'ARCHITETTURA BIOCLIMATICA	
ART. 42)	L COLORE	
ART. 43)	LE ZONE PEDONALI E LE ZONE A TRAFFICO RIDOTTO	
ART. 44)	GREENWAYS E PISTE CICLOPEDONALI	47
CAPO II:	LE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ	49
ART. 45)	LA MOBILITÀ	49
ART. 46)	LA RETE VIARIA	49
ART. 47)	La rete ferroviaria	51
ART. 48)	TRASPORTI A FUNE	52
ART. 49)	PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO	
ART. 50)	IL TRASPORTO PUBBLICO SU GOMMA	
ART. 51)	LA NAVIGAZIONE	
ART. 52)	GLI AEROPORTI E LE AVIOSUPERFICI	53
TITOLO IV:	SISTEMA SOCIO-ECONOMICO	54
ART. 53)	La Provincia di Como nel contesto regionale e globale	54
ART. 54)	POLI PRODUTTIVI	54
ART. 55)	LE INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE	. 55
ART. 56)	IL SISTEMA DISTRIBUTIVO COMMERCIALE	
ART. 57)	LA VALORIZZAZIONE DEL SETTORE AGRO-ALIMENTARE	59
TITOLO V:	NORME FINALI	62
ART. 58)	DISPOSIZIONI FINALI	62
ART. 59)	VARIANTI E REVISIONI DEL PTCP	62

TITOLO I: STRUTTURA E GESTIONE DEL PIANO

Art. 1) La definizione e gli obiettivi

- 1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è lo strumento di governo del territorio e del paesaggio della Provincia di Como.
- 2. Il PTCP si configura come atto di pianificazione strategica che, rispettando gli indirizzi e le linee guida degli strumenti di pianificazione territoriale regionale, consente lo sviluppo sostenibile del territorio e la tutela degli interessi sovracomunali secondo un modello di dialogo e di leale cooperazione con gli enti locali e con le varie articolazioni della società, in coerente applicazione del principio costituzionale di sussidiarietà.
- 3. Il PTCP intende orientare l'azione amministrativa verso una nuova strategia di semplificazione delle regole e di stimolo all'espressione delle energie e delle sinergie pubbliche e private per migliorare la qualità della vita nel territorio provinciale, preservandone la peculiare identità storico -culturale.
- 4. La Provincia di Como attraver so il PTCP persegue i seguenti obiettivi strategici:
 - a) l'assetto idrogeologico e la difesa del suolo;
 - b) la tutela dell'ambiente e la valorizzazione degli ecosistemi;
 - c) la costituzione della rete ecologica provinciale per la conservazione delle biodiversità:
 - d) la sostenibilità dei sistemi insediativi mediante la riduzione del consumo di suolo:
 - e) la definizione dei centri urbani aventi funzioni di rilevanza sovracomunalepolo attrattore;
 - f) l'assetto della rete infrastrutturale della mobilità;
 - g) il consolidamento del posizionamento strategico della Provincia di Como nel sistema economico globale;
 - h) l'introduzione della pereguazione territoriale;
 - i) la costruzione di un nuovo modello di "governance" urbana.
- 5. Le norme tecniche del PTCP sono articolate con riferimento al sistemi omog enei, che identificano regole preposte alla cura di specifici interessi pubblici:
 - a) il sistema paesistico-ambientale e culturale;

- b) il sistema urbanistico-territoriale;
- c) il sistema socio-economico.

Art. 2) Gli elaborati costitutivi

- 1. Il PTCP è costituito da:
 - a) relazione illustrativa e allegati
 - b) norme tecniche attuative
 - c) elaborati cartografici, come da seguente elenco:

A – Il Sistema paesistico-ambientale e storico-culturale:

•	Tavola A1.a	La Difesa del suolo – sezione nord	(scala 1:25.000)
•	Tavola A1.b	La Difesa del suolo – sezione centro	(scala 1:25.000)
•	Tavola A1.c	La Difesa del suolo – sezione sud	(scala 1:25.000)
•	Tavola A2	Il Paesaggio	(scala 1:75.000)
•	Tavola A2a	Il Paesaggio – sezione nord	(scala 1:25.000)
•	Tavola A2b	Il Paesaggio – sezione centro	(scala 1:25.000)
•	Tavola A2c	Il Paesaggio – sezione sud	(scala 1:25.000)
•	Tavola A3	Le Aree protette	(scala 1:75.000)
•	Tavola A4	La Rete ecologica	(scala 1:75.000)
•	Tavola A5	Le Unità litologiche	(scala 1:75.000)
•	Tavola A6	Le Esposizioni	(scala 1:75.000)
•	Tavola A7	Le Pendenze	(scala 1:75.000)
•	Tavola A8	Le Classi altimetriche	(scala 1:75.000)
•	Tavola A9	I Vincoli paesistico-ambientali	(scala 1:75.000)
•	Tavola A10	Il Sistema del verde	(scala 1:75.000)

B - II Sistema urbanistico-territoriale:

•	Tavola B1	Il Sistema insediativo	(scala 1:75.000)
•	 Tavola B2 Sintesi della pianificazione urbanistica 		
		comunale – area di pianura	(scala 1:25.000)
•	Tavola B3.1	Viabilità e sistema ferroviario	(scala 1:75.000)
•	Tavola B3.2	Trasporto pubblico locale e navigazione	(scala 1:75.000)

C – Le indicazioni del PTCP:

•	Tavola C1	Sintesi delle indicazioni di piano	(scala 1:75.000)
•	Tavola C2	L'Area Urbana di Como	(scala 1:10.000)

- 2. Gli elaborati del PTCP sono disponibili anche su supporto informatico.
- 3. In caso di discordanza tra le previsioni normative e quelle cartografiche prevalgono le prime.

Art. 3) La partecipazione al processo di pianificazione territoriale provinciale

- 1. La Provincia di Como favorisce la partecipazione al processo di pianificazione secondo un modello di concertazione e di dialogo, sia nella fase di elaborazione sia nella fase di attuazione e di futura revisione del PTCP.
- 2. Allo scopo di garantire la partecipazione degli Enti Locali:
 - a) è istituita la "Conferenza dei Comuni, delle Comunità Montane e degli Enti Gestori delle Aree Regionali Protette", che può articolarsi per ambiti territoriali omogenei, con funzioni propositive e consultive in tema di pianificazione provinciale;
 - sono promossi accordi di pianificazione che possono assumere il contenuto di accordi di programma finalizzati a modificare il PTCP, gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali.

Art. 4) I rapporti con gli altri strumenti di pianificazione

- 1. Il PTCP in rapporto ad altri strumenti di pianificazione:
 - a) assume il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della tutela dell'ambiente, delle bellezze naturali, delle acque e della difesa del suolo, nonché dei piani stralcio o varianti dei piani territoriali regionali a condizione che la definizione delle relative disposizioni avvenga nelle forme di intese tra la Provincia e le amministrazioni, anche statali competenti ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 112/98;
 - b) definisce, con riferimento all'art. 1 delle NTA del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, gli approfondimenti di natura idraulica e geomorfologia relativi alle problematiche di sicurezza idraulica e di stabilità dei versanti, coordinate con gli aspetti ambientali e paesistici; l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali è effettuato nei riguardi dello strumento provinciale per il quale sia stata raggiunta l'intesa di cui al comma precedente;
 - c) promuove appositi studi, con riferimento alla normativa vigente ai sensi dei criteri regionali in materia, per la delimitazione delle fasce sul reticolo idrico principale e minore e per la valutazione della pericolosità dei principali fenomeni generatori di rischio a scala provinciale. Siffatte determinazioni, laddove perfezionate con il procedimento dell' intesa con l'Autorità di Bacino, costituiscono variante al PAI;
 - d) specifica i contenuti del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), assumendo specifica valenza di strumento di maggior dettaglio paesistico;
 - e) coordina e rende coerenti le proprie previsioni pianificatorie con gli obiettivi strategici della Regione Lombardia, dei PTCP delle Province confinanti (Sondrio, Varese, Lecco e Milano), nonché con la nazione Svizzera.

- f) promuove l'attivazione di Piani Territoriali Regionali d'Area in relazione ad aree di significativa ampiezza territoriale, interessate da opere, interventi o destinazioni funzionali aventi rilevanza regionale o sovraregionale.
- g) favorisce il ricorso alla pianificazione intercomunale, sostenendo la costituzione di consorzi tra comuni o la definizione di convenzioni, nelle forme previste dalla legislazione vigente, aventi ad oggetto la pianificazione complessiva e coordinata negli ambiti territoriali che presentano particolari specificità e complessità in relazione alle problematiche di sviluppo socioeconomico ed infrastrutturale.
- 2. I piani di settore provinciali vigenti al momento dell'approvazione del PTCP mantengono la loro validità ed efficacia.
- 3. Le revisioni, le varianti e i nuovi piani debbono conformarsi alle direttive e prescrizioni del PTCP.
- 4. Il PTCP recepisce il contenuto degli accordi di programma approvati antecedentemente alla data di approvazione ed interessanti il territorio provinciale.
- 5. Relativamente alle aree comprese nel territorio di aree regionali protette, per le quali la gestione e le funzioni di natura paesaggistico-ambientale spettano ai competenti enti preposti secondo specifiche leggi e provvedimenti regionali, il PTCP recepisce gli strumenti di pianificazione approvati o adottati che costituiscono il sistema delle aree regionali protette, attenendosi, nei casi di piani di parco adottati, alle misure di salvaguardia previste in conformità alla legislazione in materia. La provincia coordina con i rispettivi enti gestori la definizione delle indicazioni territoriali di cui all'articolo 15 della L.R. 12/2005, "Legge per il Governo del Territorio", fermi restando i casi di prevalenza del PTCP di cui all'articolo 18 della medesima legge.

Art. 5) Le modalità di attuazione

- 1. II PTCP trova attuazione attraverso:
 - a) l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali già esistenti o la formazione di nuovi per i comuni che ne siano an cora sprovvisti;
 - b) la formazione di strumenti urbanistici intercomunali tra due o più comuni contermini;
 - c) i piani integrati d'area;
 - d) i programmi di azione paesistica;
 - e) i nuovi piani di settore provinciali, intesi come strumenti di approfondimento e di miglior definizione degli obiettivi, da approvarsi entro due anni dall' entrata in vigore del PTCP;
 - f) i nuovi piani provinciali già previsti da specifiche disposizioni legislative (ad es. piano cave, piano faunistico -venatorio) e relative varianti;

- g) i piani delle Comunità Montane, per il territorio di loro competenza;
- h) gli accordi di programma, gli accordi di pianificazione, le intese e le conferenze di servizi per la realizzazione coordinata ed integrata di interventi sovracomunali:
- i) le convenzioni con soggetti pubblici e privati .

Art. 6) Gli effetti delle disposizioni del PTCP

- 1. Per norme si intendono tutte le disposizioni che disciplinano e qualificano il PTCP.
- 2. L'articolazione delle norme è così definita:
 - a) gli articoli che hanno contenuti di carattere prescrittivo, che debbono es sere recepiti ed applicati dai Comuni nella loro attività pianificatoria per garantire la piena compatibilità e coerenza con il PTCP, sono identificati dalla sottolineatura del loro titolo;
 - b) gli altri articoli, che possiedono carattere di indirizzo e di dir ettiva con valore programmatico, intendono orientare l'azione pianificatoria dei Comuni lasciando loro libertà in ordine alle modalità di recepimento.
- 3. La dimostrazione del recepimento delle prescrizioni del PTCP e della coerenza con le direttive del PTCP costituisce condizione necessaria per l'espressione da parte della Provincia del parere favorevole di compatibilità dei nuovi strumenti urbanistici comunali e intercomunali che verranno approvati dopo l'entrata in vigore del PTCP.

Art. 7) La revisione della pianificazione comunale

- 1. I comuni provvedono all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali alle direttive ed alle prescrizioni contenute nel PTCP con le modalità e i tempi previsti dalla L.R. 12/05.
- 2. In caso di mancato adeguamento si applicano le disposizioni di legge in materia.
- 3. Nell'ottica di favorire l'ordinato sviluppo territoriale di due o più comuni contermini, laddove caratterizzati da elementi di contiguità ed omogeneità, la Provincia di Como promuove l'elaborazione e l'approvazione di strumenti urbanistici intercomunali.
- 4. A tale riguardo, la Provincia di Como:
 - a) assicura, dietro richiesta dei Comuni interessati, la collaborazione dello staff tecnico provinciale (ufficio di piano) alla redazione di strumenti urbanistici intercomunali;

- assicura un contributo economico nel quadro delle disponibilità di bilancio provinciale ed assegna un punteggio nelle graduatorie provinciali sulle richieste di finanziamento di opere pubbliche programmate dai Comuni;
- c) ammette la definizione dei limiti di espansione insediativa conteggiati non per singolo Comune bensì su tutti i Comuni interessati dallo strumento urbanistico intercomunale.
- 5. Gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali possono apportare limitate rettifiche ai perimetri degli ambiti indicati dal PTCP, opportunamente motivate, che costituiscono variante automatica al PTCP, a seguito di positiva verifica di compatibilità degli stessi strumenti urbanistici con il PTCP.
- 6. Con apposito regolamento da approvarsi entro 60 giorni dall' entrata in vigore del PTCP verrà definita la documentazione necessaria da trasmettere alla Provincia per l'acquisizione del parere di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali e dei Piani attuativi di interesse sovracomunale con il PTCP.
- 7. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, i Comuni, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi sulla base degli indirizzi generali approvati dal Consiglio regionale. Sono sottoposti a tale valutazione il documento di piano di cui all'articolo 8 della L.R. 12/2005, "Legge per il Governo del Territorio", nonché le sue varianti. La valutazione ambientale è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all' avvio della relativa procedura di approvazione, con le modalità e i contenuti previsti dall'art. 4 della L.R. 12/2005.

Art. 8) Le categorie funzionali di rilevanza sovracomunale

- 1. Il PTCP individua le funzioni di rilevanza sovracomunale, che incidono con la loro realizzazione su un ambito territoriale più ampio rispetto a quello strettamente interessato dall'intervento, sulla base del seguente elenco indicativ o:
 - A) interventi di rilevanza sovracomunale da localizzare nei centri di rilevanza sovracomunale poli attrattori
 - (1) grandi strutture di vendita ai sensi dell'art.4 lettera f) D.Lgs. 114/1998, ivi compresi i centri commerciali come tali classificabili;
 - (2) strutture espositive o legate a manifestazioni fieristiche;
 - (3) centri congressi e funzioni ricettive turistiche annesse;
 - (4) strutture sanitarie e socio assistenziali (ospedali classificati, presidi ospedalieri, poliambulatorii, case di cura con reparti ospedalieri, residenze sanitarie assistenziali con più di 100 posti letto);

- (5) sedi universitarie e funzioni ricettive e culturali connesse;
- (6) centri per lo spettacolo di livello sovracomunale;
- (7) attrezzature per lo sport o ricreative di eccellenza (idonee ad ospitare manifestazioni di rilievo provinciale, regionale o nazionale);
- (8) insediamenti direzionali e terziari di livello sovracomunale:
- (9) aree di interscambio tra i sistemi di mobilità (parcheggi, stazioni, ecc..);
- (10) centri intermodali merci;
- (11) insediamenti produttivi ed aree ecologicamente attrezzate di carattere sovracomunale con dimensioni superiori a:
 - (a) mq 30.000 negli ambiti territoriali omogenei di montagna (n.1, 2, 3 e 4);
 - (b) mq 50.000 negli ambiti territoriali omogenei di pianura (n. 5, 6, 7 e 8);
- (12) tecno-poli per la produzione strategica e tecnologicamente avanzata, per la ricerca l'innovazione ed il trasferimento tecnologico;
- (13) porti esistenti o previsti (di nuova costruzione o in ampliamento di quelli esistenti) che interessino complessivamente una superficie maggiore di 10.000 mg;
- (14) case da gioco;
- B) altri interventi di rilevanza sovracomunale
 - (15) impianti di gestione dei rifiuti urbani di carattere sovracomunale ad eccezione delle aree di raccolta differenziata;
 - (16) nuove discariche o ampliamenti di discariche esistenti di tutte le categorie, con esclusione degli interti, con volumetria complessiva uguale o superiore a 100.000 mc;
 - (17) nuove cave o ampliamenti di cave esistenti:
 - (18) centrali elettriche;
 - (19) impianti di depurazione.
- 2. La previsione di interventi di rilevanza sovracomunale come indicati alla lettera A) del precedente elenco, deve essere prevalentemente localizzata nel territorio dei "Centri urbani di rilevanza sovracomunale poli attrattori" ed è subordinata alla promozione di accordo di pianificazione cui partecipa la Provincia.
- 3. La localizzazione dei suddetti interventi al di fuori del territorio dei centri urbani di rilevanza sovracomunale è ammessa nel caso si dimostri più idonea e garantisca

comunque un ottimo livello di accessibilità (esistente o prevista) e adeguati collegamenti (in termini di capacità e frequenza) del trasporto pubblico.

- 4. In tale caso all'accordo di pianificazione partecipa, oltre alla Provincia, il/i Comune/i identificati come Centro/i di rilevanza sovracomunale ricadente/i nell'Ambito territoriale omogeneo di riferimento e i Comuni confinanti eventualmente interessati da ricadute e impatti territoriali e ambientali.
- 5. Qualora l'accordo di pianificazione assuma valore di accordo di programma, l'approvazione di quest'ultimo comporta automatica variante al PTCP ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della L.R. 12/2005.

Art. 9) La perequazione territoriale

- 1. Il PTCP incentiva il ricorso a strumenti di pianificazione concertata allo scopo di garantire la partecipazione degli enti locali nelle scelte strategiche con la finalità di favorire la perequazione territoriale intesa quale compensazione degli effetti territoriali, sociali ed economici sul territorio in relazione ad opere ed interventi indipendentemente dalla loro localizzazione.
- 2. Negli accordi di programma relativi agli interventi di rilevanza sovracomunale deve essere prevista la costituzione di un "fondo economico di compensazione".
- 3. L'entità del fondo di compensazione e le modalità di costituzione e di riparto debbono essere definite in sede di Accordo di Programma, prevedendo la partecipazione di tutti gli attori territoriali coinvolti, privilegiando l' utilizzo di tali risorse per l'attuazione degli interventi di riqualificazione ambientale, per i servizi di interesse collettivo e per il potenziamento della reti infrastrutturali e te cnologiche.

TITOLO II: SISTEMA PAESISTICO-AMBIENTALE E STORICO-CULTURALE

CAPO. I: GLI AMBITI DI RILEVANZA PAESISTICO-AMBIENTALE

Art. 10) Gli indirizzi generali di tutela

- 1. La Provincia di Como persegue l'obiettivo della tutela, della valorizzazione e del miglioramento del paesaggio attraverso:
 - a) la conservazione dei caratteri che definiscono l'identità e la leggibilità del paesaggio mediante "indirizzi di tutela del paesaggio per la pianificazione comunale e sovracomunale", così come riportati al punto 2.1.1 della relazione di piano;
 - b) il miglioramento della qualità paesaggistica ed architettonica degli interventi di trasformazione del territorio;
 - c) la diffusione della consapevolezza dei valori paesistico-ambientali e la loro fruizione da parte dei cittadini.
- 2. Il PTCP costituisce elemento strategico del Piano del Paesaggio, definito dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), quale insieme degli atti a specifica valenza paesistica ed a tale scopo assume i seguenti contenuti:
 - a) riconosce i valori ed i beni paesistici, intesi sia come fenomeni singoli sia come sistemi di relazioni tra fenomeni e come contesti od orizzonti paesistici;
 - b) assume i suddetti valori e beni quali fattori qualificanti disciplinandone l' uso e le trasformazioni del territorio:
 - c) dispone le azioni per mantenere e migliorare nel tempo la qualità del paesaggio.
- 3. Per tutela attiva si intende il complesso di iniziative poste in essere da soggetti pubblici e privati per promuovere concretamente la tutela del paesaggio e dell'ambiente, recuperando, migliorando e valorizzando la qualità degli stessi.
- 4. Per tutela passiva si intende l'esercizio, da parte delle diverse autorità competenti, del potere di controllo e di autorizzazione degli interventi che ricadono in ambiti vincolati o di rilevanza paesistico-ambientale.
- 5. Le scelte pianificatorie contenute nel PTCP assumono anche valenza di tutela paesistica e di verifica della compatibilità delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali, sia sotto il profilo dell'accertamento dell'inesistenza di

contrasto con gli obiettivi di tutela, sia dell' idoneità a rappresentare adeguatamente i valori paesistico-ambientali.

- 6. Il PTCP recepisce i vincoli di tutela paesistica previsti da disposizioni normative vigenti e da altri strumenti di pianificazione, secondo le modalità previste dalla L.R. 12/2005, "Legge per il Governo del Territorio", con specifico riferimento al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), ai Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi ed ai piani delle Riserve Naturali, definendo inoltre nuovi ambiti meritevoli di tutela.
- 7. Il PTCP costituisce quadro di riferimento per la Provincia in ordine:
 - a) ai pareri di compatibilità ambientale;
 - b) ai pareri ed alle autorizzazioni nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale (VIA);
 - c) ai pareri e alle autorizzazioni nell'ambito delle procedure di valutazione d'incidenza nei Siti di Interesse Comunitario (SIC):
 - d) alle valutazioni concernenti le autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del D. Lgs. 42/2004.
- 8. Il PTCP, in riferimento ai contenuti paesaggistici ed ambientali, definisce e individua su apposita cartografia:
 - a) la rete ecologica provinciale quale strumento per la salvaguardia della biodiversità;
 - b) il paesaggio quale strumento per la salvaguardia e la conservazione del valore intrinseco e relazionale delle emergenze paesistico-ambientali;
 - c) le aree assoggettate al vincolo di cui al D. Lgs. 42/2004, facendo propri i contenuti del Sistema Informativo Beni Ambientali (S.I.B.A.) della Regione Lombardia.
- 9. Per le finalità di cui al punto b) del precedente comma il PTCP:
 - a) sub-articola le unità tipologiche di paesaggio del PTPR, individuando ambiti omogenei per caratteristiche fisico-morfologiche, percettive, tipologicoarchitettoniche e/o storico culturali, denominate "Unità tipologiche di paesaggio", definendone i relativi caratteri connotativi, e dettando gli indirizzi per la pianificazione locale;
 - b) individua i principali elementi caratterizzanti il territorio (*landmarks*) e le altre emergenze paesistico-ambientali di livello provinciale, con priorità per quelli che rivestono importanza sovracomunale;
 - c) rappresenta e descrive i rapporti tra le unità di paesaggio e la viabilità di fruizione panoramica ed ambientale, per le finalità definite dal PTPR;
 - d) individua le situazioni di degrado e di criticità paesistico -ambientale.

- 10. Gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali, a seguito di verifica di compatibilità con il PTCP, si configurano quali atti di maggiore definizione paesistica del medesimo e del PTPR.
- 11. A tale proposito il PTCP indica le seguenti direttive per la pianificazione comunale:
 - a) nelle trasformazioni degli ambiti vincolati, o comunque di rilevanza paesaggistica, qualora ecosostenibili, sono preferibili le proposte che consentano in modo permanente la rigenerazione, la diversificazione e la conservazione;
 - b) gli interventi edilizi debbono preferibilmente considerare la struttura degli habitat naturali e le esigenze delle forme di vita interessate e prefigurare le ripercussioni nel tempo e nello spazio che tali interventi comportano;
 - c) ispirare gli interventi edilizi agli esempi di architettura locale, alle tradizioni dei luoghi, alle forme, alle dimensioni, ai materiali ed ai colori tipici; ogni innovazione, per quanto possibile, deve rapportarsi con l'esistente secondo un modello espressivo di uno specifico significato culturale e come testimonianza di un valore attuale che dialoga e non si scontra con i valori del passato;
 - d) indirizzare gli interventi edilizi verso la riscoperta dell'anima del luogo, con l'eliminazione delle sovrastrutture e delle superfetazioni incoerenti, di scarso pregio architettonico-estetico e prive di valore storico, seguendo l'insegnamento secondo cui " architettura non è costruire in quel luogo, ma è costruire (o ricostruire) quel luogo";
 - e) orientare gli interventi edilizi per conseguire una valido risultato estetico, sia nell'interrelazione interna degli elementi che lo compongono, sia nella relazione con il contesto circostante, che non deve costituire uno scenario estraneo, ma deve armonicamente dialogare con l'opera dell'uomo;
 - evitare possibilmente gli interventi di recupero edilizio ed ambientale orientati ad un mero e pedissequo ripristino dello status quo, cercando piuttosto di interpretare ed esprimere l'anima del luogo alla luce delle esigenze e dei valori attuali;
 - g) evitare possibilmente gli interventi di eccessiva e caricaturale pomposità scenografica, così come gli interventi posticci e trapiantati da altri contesti;
 - h) prevedere possibilmente il mantenimento di adeguate condizioni di permeabilità dei suoli ed assicurare congrue dotaz ioni di verde con funzione ecologica e di inserimento nel paesaggio.
 - i) definire appropriatamente il rapporto tra aree libere ed aree fabbricabili in ciascuna area vincolata, tra volumi edilizi e superfici coperte, nonché la tipologia degli spazi aperti;

- j) definire possibilmente puntuali norme tipologiche per i diversi tipi di costruzione, individuando apposita disciplina di tutela e valorizzazione per i nuclei storici e per i beni storico -architettonici;
- k) definire possibilmente le modalità di sviluppo e di recupero dell'assetto edilizio, indicando l'ubicazione, la distribuzione e gli allineamenti obbligatori, nonché i limiti delle visuali da rispettare;
- I) definire possibilmente le modalità per la realizzazione di parchi e giardini;
- m) definire possibilmente le modalità di intervento sulla vegetazione naturale e para-naturale, in coerenza con le indicazioni del PTCP, privilegiando l'impiego di specie autoctone, gli interventi di ingegneria naturalistica nonché la creazione di barriere vegetali in grado di ridurre l' inquinamento acustico e fungere da ecosistemi-filtro (fitodepurazione).

Art. 11) La rete ecologica provinciale

- 1. La rete ecologica provinciale è elemento strutturale del sistema paesistico ambientale del PTCP e si compone di unità ecologiche la cui funzione è di consentire il flusso riproduttivo tra le popolazioni di organismi viventi che abitano il territorio, rallentando in tale modo i processi di estinzione locale, l'impoverimento degli ecomosaici e la riduzione della biodiversità.
- 2. La rete ecologica è stata definita attraverso le risultanze dell'applicazione di uno specifico modello di valutazione ambientale (MVA) fondato su un archivio di dati, costantemente aggiornato in sede di attuazione del PTCP, inerenti le comunità biologiche.
- 3. A tale proposito il PTCP:
 - a) individua cartograficamente le aree facenti parte della rete ecologica, le quali costituiscono un complesso di ecosistemi che interagiscono funzionalmente in relazione alla loro reciproca collocazione;
 - b) inserisce nella rete ecologica provinciale sia le aree protette già istituite sia nuovi ambiti meritevoli di tutela per le loro caratteristiche intrinseche;
 - c) riconosce il valore sistemico e funzionale delle aree comprese nella rete ecologica provinciale all'interno di una finalità più complessiva di conservazione dell'ecomosaico territoriale, in modo da preservare la conservazione del paesaggio naturale e para-naturale e l'incremento dei livelli di biodiversità.
- 4. La rete ecologica è rappresentata nella cartografia del PTCP mediante poligoni, la cui classificazione ed estensione potrà essere meglio precisata da parte degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali, nonché dai piani di settore e altri strumenti di programmazione negoziata.

- 5. Tali modifiche dovranno essere adeguatamente motivate sotto il profilo ambientale e dovranno comunque garantire la coerenza con l'assetto strutturale e la funzionalità complessiva della rete ecologica.
- 6. Tale coerenza sarà verificata dalla Provincia nell'ambito della procedura di valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali, nonché, relativamente ai piani di settore e agli altri strumenti di programmazione negoziata, accertata nel provvedimento di approvazione degli stessi, da parte del Consiglio Provinciale, che comporta automatica variante al PTCP.
- 7. La rete ecologica provinciale è articolata in:
 - a) **elementi costitutivi fondamentali**, che comprendono le seguenti unità ecologiche diffuse sul territorio:
 - (1) sorgenti di biodiversità di primo livello, comprendenti aree generalmente di ampia estensione caratterizzate da elevati livelli di biodiversità, le quali fungono da nuclei primari di diffusione delle popolazioni di organismi viventi, destinate ad essere tutelate con massima attenzione e tali da qualificarsi con carattere di priorità per l'istituzione o l'ampliamento di aree protette;
 - (2) sorgenti di biodiversità di secondo livello, comprendenti aree generalmente di ampia estensione caratterizzate da medi livelli di biodiversità, le quali fungono da nuclei secondari di diffusione delle popolazioni di organismi viventi, destinate ad essere tutelate con attenzione, attraverso corrette strategie di conservazione degli ecosistemi e del paesaggio e l'eventuale istituzione od ampliamento di aree protette;
 - (3) corridoi ecologici di primo e secondo livello, comprendenti aree con struttura generalmente lineare, le quali connettono geograficamente e funzionalmente le sorgenti di biodiversità consentendo il mantenimento dei flussi riproduttivi tra le popolazioni di organismi viventi, meritevoli di tutela con la massima attenzione, attraverso corrette strategie di conservazione degli ecosistemi e del paesaggio e l'eventuale istituzione od ampliamento di aree protette;
 - (4) elementi areali di appoggio alla rete ecologica ("stepping stones"), comprendenti aree di modesta estensione, le quali fungono da supporto funzionale alla rete ecologica in assenza di corridoi ecologici continui, meritevoli di tutela con attenzione, attraverso corrette strategie di conservazione degli ecosistemi e del paesaggio;
 - (5) zone di riqualificazione ambientale, comprendenti aree ove è necessario attivare interventi di ricostruzione e ricucitura della rete ecologica, fatte salve le disposizioni del vigente piano provinciale cave;
 - (6) ambiti di massima naturalità, comprendenti le aree di più elevata integrità ambientale del territorio provinciale montano.

- zone tampone, con funzioni di preservazione e salvaguardia della rete ecologica provinciale, nonché di cerniera ecologica e paesaggistica con i contesti insediativi, a loro volta suddivise in:
 - (1) zone tampone di primo livello, comprendenti aree con funzione cuscinetto caratterizzate dalla presenza di ecomosaici aperti e mediamente diversificati, da gestire con attenzione prioritaria nei confronti delle problematiche legate all'economia agricola e al paesaggio, in aderenza ai principi dello sviluppo sostenibile;
 - (2) zone tampone di secondo livello, comprendenti aree con funzione cuscinetto caratterizzate dalla presenza di ecomosaici aperti e poco diversificati, da gestire con attenzione prioritaria nei confronti delle problematiche legate all'economia agricola e al consumo di suolo, in aderenza ai principi dello sviluppo sostenibile.
- 8. Nelle aree corrispondenti alla rete ecologica provinciale sono escluse le seguenti attività:
 - a) l'edificazione e il mutamento di destinazione d' uso del suolo, con le seguenti eccezioni:
 - (1) l'edificazione e il mutamento di destinazione d'uso del suolo ricadenti nelle zone tampone;
 - (2) la costruzione della sola struttura edilizia strettamente pertinente la conduzione dei fondi agricoli, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo terzo della parte seconda della L.R. 12/2005, "Legge per il Governo del Territorio", limitatamente alle aziende agricole con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo, all' allevamento e alla silvicoltura;
 - i mutamenti d'uso del suolo finalizzati alla conservazione e al miglioramento dell'ambiente naturale e alla tutela idrogeologica, da conseguirsi prioritariamente mediante tecniche di ingegneria naturalistica;
 - (4) la realizzazione di piste forestali, piste ciclabili ed altre vie verdi (greenways);
 - (5) la costruzione di recinzioni permanenti, purché poste nelle immediate adiacenze delle abitazioni e delle strutture aziendali o realizzate con siepi di specie vegetali autoctone e congruenti con l'orizzonte fitoclimatico, nonché di recinzioni temporanee a protezione di nuove piantagioni e colture pregiate o di particolare valore economico.
 - b) la chiusura di sentieri esistenti e di altre vie verdi (greenways), salvo per esigenze di incolumità pubblica e di tutela ambientale;
 - c) l'alterazione delle tipologie dei materiali di sentieri e manufatti di valore storico-testimoniale;

- d) la distruzione o l'alterazione di zone umide, vegetazioni di brughiera e prati magri;
- e) l'introduzione nell'ambiente naturale di specie e sottospecie arboree ed arbustive estranee agli ecosistemi presenti nel territorio provinciale e ai relativi orizzonti fitoclimatici; tale prescrizione non si estende alla coltivazione di specie di utilizzo agricolo, né si applica nei giardini pubblici e privati;
- f) l'immissione nell'ambiente naturale di fauna appartenente a specie e sottospecie non autoctone del territorio provinciale.
- 9. L'edificazione ai sensi del titolo terzo della parte seconda della L.R. 12/2005, "Legge per il Governo del Territorio", é comunque subordinata:
 - a) all'accertamento da parte del Sindaco dell'effettiva esistenza e del funzionamento dell'azienda agricola;
 - b) a specifica certificazione, disposta dai competenti uffici provinciali, che attesti, anche in termini quantitativi, le esigenze edilizie connesse alla conduzione dell'impresa dal punto di vista dell'adeguamento tecnologico e/o igienico-sanitario; Il rispetto degli indici massimi di edificabilità previsti dal titolo terzo della parte seconda della L.R. 12/2005, "Legge per il Governo del Territorio", deve essere comunque verificato computando la disponibilità, da parte del legittimo richiedente, di terreni ubicati nel comune o nei comuni contermini, purché collegati fra loro da un nesso funzionale evidenziato in un piano aziendale.
- 10. La rete ecologica provinciale costituisc e altresì quadro di riferimento:
 - a) per la pianificazione provinciale di settore;
 - b) per l'espressione dei pareri provinciali di compatibilità ambientale;
 - c) per l'espressione dei pareri provinciali ed il rilascio di autorizzazioni nell'ambito dei procedimenti di valutazione d'impatto ambientale (VIA);
 - d) per l'espressione dei pareri provinciali ed il rilascio di autorizzazioni nell'ambito dei procedimenti di valutazione d'incidenza;
 - e) per il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del D. Lgs. 42/2004;
 - f) per le procedure di esame paesistico previste dal PTPR;
 - g) per l'attuazione dei programmi di azione paesistica, con particolare attenzione nei confronti degli ambiti di criticità come definiti dal PTPR.
- 11. I Comuni, le Comunità Montane e gli enti gestori delle aree pro tette promuovono azioni ed iniziative coerenti con gli obiettivi di tutela attiva e passiva della rete ecologica provinciale.
- 12. La rete ecologica provinciale costituisce lo strumento attraverso il quale il PTCP identifica gli ambiti del territorio provincial e che, per qualità paesaggistica e funzione

ecologica, necessitano di essere salvaguardati in funzione della sostenibilità insediativa di cui agli articoli 38 e 39 delle presenti norme.

Art. 12) Le aree protette

1. II PTCP:

- a) recepisce gli strumenti di pianificazione approvati o adottati che costituiscono il sistema delle aree regionali protette, attenendosi, nei casi di piani di parco adottati, alle misure di salvaguardia previste in conformità alla legislazione in materia;
- coordina con i rispettivi enti gestori la definizione delle indicazioni territoriali di cui all'articolo 15 della L.R. 12/2005, "Legge per il Governo del Territorio", fermi restando i casi di prevalenza del PTCP di cui all'articolo 18 della medesima legge.
- 2. Il PTCP non prevede l'istituzione di nuovi parchi regionali, delineando strategie finalizzate a promuovere l'istituzione di aree protette che nascono da iniziative locali (parchi locali di interesse sovracomunale) o che tutelano aree di modesta estensione e rilevante pregio naturalistico-ambientale (riserve naturali, monumenti naturali, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale).
- 3. Il PTCP individua e rappresenta nella carta del sistema delle aree protette:
 - a) i parchi regionali, i parchi locali di interesse sovracomunale, le riserve naturali, i monumenti naturali, i siti di importanza comunitaria e le zone di protezione speciale.per l'avifauna già istituite;
 - b) le tipologie di aree protette sopra elencate per la cui istituzione o ampliamento sono già state avviate procedure da parte degli e nti locali;
 - c) le proposte di istituzione di nuove aree protette ove risulti già avviata la relativa procedura di riconoscimento.
- 4. Il PTCP costituisce quadro di riferimento per l'espressione di pareri concernenti l'istituzione ed i piani delle riserve naturali e dei monumenti naturali da parte della commissione provinciale per l'ambiente naturale di cui alla legge regionale 86/1983.
- 5. I siti di importanza comunitaria (SIC) e le zone a protezione speciale per l'avifauna (ZPS), come identificati nella relazione e nella cartografia di piano, sono soggetti alla specifica normativa di riferimento, per effetto della quale i piani e i progetti previsti dal PTCP, nonché le loro varianti e gli aggiornamenti, debbono essere sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza ai sensi delle normative vigenti.

Art. 13) I parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS)

- 1. Il PTCP individua nella cartografia di piano gli ambiti territoriali riguardanti i parchi locali di interesse sovracomunale già istituiti.
- 2. Il PTCP costituisce quadro di riferimento per la verifica di ammissibilità di nuove proposte di istituzione di PLIS e per il successivo riconoscimento del loro interesse sovracomunale alla luce dei seguenti criteri:
 - a) la conclusione, successivamente all'approvazione del PTCP, delle iniziative in atto;
 - b) l'assenso dei Comuni coinvolti;
 - c) la localizzazione dell'ambito territoriale nel contesto degli elementi costitutivi fondamentali della rete ecologica provinciale;
 - d) l'indicazione di progetti strategici che comportino un impegno congiunto e coordinato da parte di più soggetti istituzionali e con particolare attenzione al coinvolgimento attivo del mondo agricolo.
- 3. Il PTCP costituisce quadro di riferimento per la definizione delle modalità di pianificazione e gestione dei PLIS di nuova istituzione e per la predisposizione dei programmi pluriennali degli interventi da parte degli enti gestori dei PLIS già esistenti.
- 4. Il riconoscimento di nuovi PLIS da parte della Provincia rappresenta automatica variante al PTCP.

Art. 14) La gestione dei boschi

- 1. Il PTCP promuove la tutela e la valorizzazione dei boschi in funzione naturalistica, protettiva, faunistica, paesaggistica, ricreativa e produttiva.
- 2. Il PTCP rinvia alla predisposizione dei Piani di Indirizzo Forestale(PIF):
 - a) l'individuazione delle aree boscate, in conformità alla legge regionale 27/2004, nonché le diverse tipologie forestali e la funzione assegnata ai comprensori boscati;
 - b) la definizione degli indirizzi colturali specifici per ogni tipologia forestale ed eventuali deroghe al taglio a raso dei boschi;
 - c) la definizione delle modalità e delle limitazioni in riferimento alla trasformazione dei boschi e di eventuali deroghe alle prescrizioni di massima e di polizia forestale;
 - d) la definizione dei criteri, delle tipologie e della localizzazione degli interventi compensativi previsti dall'articolo 4 della L. R. 27/2004 e successive modificazioni e integrazioni;

- e) la definizione dei sistemi silvicolturali atti a favorire la disseminazione delle specie pregiate autoctone, anche allo scopo di salvaguardare specie in via di estinzione a livello locale:
- f) la pianificazione delle problematiche fitosanitarie, degli incendi boschivi, dell'utilizzo di mandrie e greggi per la ripulitura di boschi e terreni incolti, della viabilità agro-silvo-pastorale, del mantenimento degli alpeggi, della ricostituzione delle selve castanili e dell' utilizzo delle biomasse vegetali;
- g) la previsione di incentivi per la manutenzione del territorio, anche attraverso l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica ed il coinvolgimento degli operatori agricoli;
- h) le disposizioni regolamentari per la salvaguardia degli alberi monumentali;
- i) la definizione delle priorità per l'erogazione di incentivi e contributi in ambito forestale.
- 3. In attesa della predisposizione dei PIF, gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali possono:
 - a) definire la perimetrazione delle aree boscate, ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 27/2004, supportandola con idonei approfondimenti di dettaglio che escludano comunque la riduzione delle superfici effettivamente occupate dal bosco, ivi comprese le aree boscate temporaneamente prive di vegetazione per incendio o per interventi non autorizzati;
 - b) individuare, all'interno delle aree boschive le seguenti sottozone:
 - (1) aree boschive di elevato valore naturalistico-ambientale: comprendono querceti, carpineti, querco-carpineti, faggete, castagneti da frutto ed ontaneti, aventi superficie superiore a 100 mq, nonché tutti i boschi di protezione individuati dalle normative vigenti e tutti quelli con prevalente funzione protettiva;
 - (2) aree boschive fruibili per scopi socio -culturali e ricreativi: la fruizione va intesa di natura sostenibile, ovvero opportunamente regolata in modo da assicurare la capacità di rinnovazione del bosco ed il minimo disturbo agli ecosistemi;
 - (3) aree boschive di produzione: comprendono fustaie per la produzione di legname da opera e cedui per la produzione di legna da ardere;
 - (4) aree boschive secondarie: sono individuate preferibilmente ai margini delle formazioni boscate, comunque evitando frammentazioni delle stesse con perdita di valo re ecologico e forestale.

Art. 15) Le aree a vocazione agricola

- 1. Il PTCP tutela le aree a vocazione agricola e, a tal fine, persegue i seguenti obiettivi:
 - a) non sottrarre aree di pregio all'attività agricola, allo scopo di evitare il consumo dei terreni a maggiore vocazione agricola;
 - b) favorire processi di modernizzazione delle imprese agricole;
 - c) consentire lo sviluppo di processi produttivi biocompatibili ed ecosostenibili.
- 2. Il PTCP, considerate le specifiche funzioni di carattere culturale, paesaggistico, ecologico-ambientale e produttivo, identifica gli ambiti agricoli di cui all'articolo 15 della L.R. 12/2005, corrispondenti al sistema della rete ecologica provinciale. La Provincia, entro 90 giorni dall'approvazione del PTCP, definisce i criteri e le modalità per l'individuazione, da parte dei Comuni, delle aree destinate all'attività agricola.
- 3. Per le finalità di cui sopra gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali individuano all'interno della rete ecologica le aree a vocazione agricola ovvero quelle che per collocazione, dimensioni, fertilità e facilità di meccanizzazione risultano particolarmente idonee allo svolgimento di un'attività agricola razionale e remunerativa. L'individuazione di tali aree dovrà essere effettuata evitando la frammentazione dei comparti agricoli e la formazione di aree residuali, mantenendo cioè unità di adeguata estensione e compattezza.
- 4. In tali aree, per l'edificazione ai fini agricoli, si applicano le disposizioni della L.R. 12/2005.
- 5. Gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali dovranno prevedere, nel rispetto della normativa vigente, adeguate distanze per le nuove edificazioni previste in zone contigue alle aree a vocazione agricola in presenza di strutture agricole preesistenti.
- 6. Il PTCP promuove il mantenimento e il recupero delle aree di pascolo in montagna demandando ai Piani di Sviluppo Socio Economico delle Comunità Montane (PSSE) l'individuazione delle aree maggiormente vocate.
- 7. I PSSE recepiscono le indicazioni del PTCP in merito alla salvaguardia della rete ecologica provinciale e subordinano l'eventuale ampliamento dei pascoli a discapito del bosco ad un loro razionale utilizzo, anche mediante l'impiego di recinzioni elettrificate mobili allo scopo di evitare fenomeni di sotto e sovrapascolamento.

Art. 16) Gli alberi monumentali

1. Il PTCP promuove la conservazione e la valorizzazione degli esemplari arborei di valore monumentale identificati in apposito elenco e rappresentati nella carta del paesaggio.

- 2. Nei confronti degli alberi monumentali di cui al comma precedente è vietata ogni azione, diretta o indiretta, che possa causarne il deterioramento della forma, del portamento e dello stato sanitario, fatte salve provate esigenze di pubbliche incolumità.
- 3. L'elenco degli alberi monumentali potrà essere soggetto a modifiche ed integrazioni nell'ambito del Piano di Indirizzo Forestale (PIF), che conterrà anche le disposizioni regolamentari per la loro salvaguardia.
- 4. I Comuni, in fase di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali, possono proporre modifiche ed integrazioni agli elenchi contenuti nel PTCP.

Art. 17) Gli habitat, le specie animali e vegetali di interesse conservazionistico

- 1. Il PTCP persegue l'obiettivo della conservazione e riqualificazione degli habitat ripariali e delle zone umide mediante:
 - a) I sostegno ad attività di m onitoraggio, volte alla caratterizzazione dello status di conservazione degli ecosistemi in termini di valore biologico e paesaggistico;
 - b) il supporto a progetti di ingegneria naturalistica nonché al recupero o alla creazione di aree umide, con priorità per i progetti che prevedono azioni di salvaguardia per le specie animali e vegetali di prioritario interesse conservazionistico;
 - c) l'individuazione, in appositi elenchi, delle specie animali e vegetali presenti sul territorio provinciale che rivestono prioritario interesse ai fini della conservazione, sulla base del loro status e dei loro attributi biologici, con particolare riferimento a quelle protette dalla vigente legislazione nazionale, regionale e dalle direttive UE;
 - d) l'incentivazione di strategie di controllo delle popolazioni di specie animali e vegetali alloctone comprese in specifici elenchi riportati negli elaborati di piano, in quanto elementi di rischio per la conservazione della biodiversità, nonché il controllo di specie animali significativamente dannose all'agricoltura e alla pesca, da attuarsi prioritariamente con metodi non cruenti, anche mediante agevolazioni ai Comuni e agli operatori agricoli;
 - e) L'individuazione, da parte dei Comuni mediante monitoraggio, delle zone umide e degli ambienti riparali con caratteri di naturalità o para-naturalità presenti sul territorio comunale, compresa la caratterizzazione delle valenze ambientali e dello status di conservazione ed esplicitando le relative strategie di gestione, in coerenza con i principi di ecosostenibilità e le indicazioni generali del PTCP.

Art. 18) <u>La salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico e</u> artistico

- 1. Il PTCP si pone l'obiettivo di definire strategie per la tutela e valorizzazione dei bacini culturali del territorio provinciale.
- 2. A tale proposito i beni di interesse storico e culturale costituiscono parte integrante del patrimonio ambientale complessivo della Provincia e debbono essere preservati nella loro integrità, favorendone la fruizione controllata.
- 3. Il PTCP persegue tale obiettivo mediante le seguenti disposizioni per gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali:
 - a) delimitazione e classificazione dei beni territoriali di interesse storicoculturale, prevedendo, ove necessario, specifiche norme di tutela integrative dei vincoli di legge gravanti su tali beni;
 - b) Individuazione di adeguate aree di rispetto attorno ai beni storico-culturali in relazione al valore intrinseco di tali beni, al rapporto morfologico con il paesaggio circostante ed ai criteri di visibilità e fruibilità contr ollata, vietando nuove edificazioni all'interno di tali aree di rispetto;
 - c) individuazione degli ambiti di interesse archeologico e archeologici e delle relative aree di rispetto compreso apposite normative delle stesse.
- 4. Il PTCP, anche al fine di limitare il consumo di suolo non urbanizzato e nel rispetto dei valori socioculturali, storici, architettonici, urbanistici, ambientali ed economici, considera di preminente interesse il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione dei centri e nuclei storici del territorio provinciale.
- 5. Ai fini delle presenti norme, sono considerati centri e nuclei storici, gli agglomerati urbani di antica formazione che conservano, nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico e nelle strutture edilizie, i connotati della loro formazione, delle proprie originarie funzioni abitative, economiche, sociali, politiche e culturali.
- 6. Essi sono materialmente costituiti dal patrimonio edilizio, dalla rete viaria, dagli spazi inedificati e dagli altri manufatti storici.
- 7. Sono assimilati ai centri e nuclei storici, gli agglomerati e i nuclei non urbani di interesse storico, anche a carattere locale, unitamente alle aree che ne costituiscono l'integrazione storico ambientale e paesaggistica.
- 8. Gli insediamenti e le infrastrutture di rilevanza storico culturale del territorio rurale, sono costituiti da strutture insediative generalmente puntuali, quali edifici, e spazi inedificati pertinenziali, nonché dalle infrastrutture e dagli assetti di organizzazione storica del territorio, tra i quali: le centuriazioni, le sistemazioni agrarie tradizionali, gli usi civici.
- 9. Gli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali, definiscono la perimetrazione dei centri storici, individuandone le peculiarità, gli eventuali fattori di degrado sociale, ambientale ed edilizio, nonché le potenzialità di riqualificazione e di sviluppo.

- 10.1 medesimi strumenti urbanistici, disciplinano ed integrano le politiche di salvaguardia e riqualificazione dei centri e nuclei storici, con le esigenze di rivitalizzazione degli stessi, e di tutela delle attività aventi valore storico e artistico.
- 11.I comuni possono individuare gli edifici di rilevanza storica, architettonica e culturale, con le relative aree pertinenziali e di salvaguardia, specificando per ciascuno le categorie di intervento con le finalità di recupero ammissibili, gli indirizzi tecnici relativi alle modalità di intervento, i materiali utilizzabili, nonché le destinazioni d'uso compatibili con la struttura e la tipologia dell'edificio, e con il contesto ambientale.
- 12. La Provincia può partecipare a piani e progetti di recupero, riqualificazione e valorizzazione dei centri e dei nuclei storici, con contributi anche di tipo economico, nei limiti della propria disponibilità finanziaria, purchè caratterizzati da:
 - a) dimensione adeguata ad incidere sulla riorganizzazione urbanistica dei centri e nuclei storici;
 - b) presenza di pluralità di funzioni e destinazioni;
 - c) integrazione di diverse tipologie di intervento;
 - d) concorso di più operatori, pubblici e privati;
 - e) pluralità di risorse finanziarie pubbliche e private;
- 13.I comuni, nell'ambito degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali, promuovono la formazione di piani integrati di intervento con obiettivi di riqualificazione urbana ed ambientale dei centri e nuclei storici.

Art. 19) <u>Il paesaggio, arte e spazi espositivi</u>

- 1. Il PTCP considera l'arte in tutte le sue forme e manifestazioni come espressione qualificante della civiltà di un popolo, nonché come elemento strutturale formativo del paesaggio e di valorizzazione del territorio.
- 2. Gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali possono individuare apposite aree pubbliche e private sul territorio comunale destinate ad ospitare esposizioni artistiche permanenti o temporanee.
- 3. Il PTCP riconosce quali elementi di interesse strategico i poli espositivi di Villa Erba-Cernobbio, Elmepe-Erba e il polo di interesse culturale e turistico dell' accordo quadro di sviluppo territoriale dell' area dei "Magistri Cumacini".
- 4. Gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali dei Comuni di Cernobbio ed Erba e dei Comuni interessati dall'accordo quadro di sviluppo territoriale dell'area dei "Magistri Cumacini" provvedono a definire apposite norme di consolidamento, potenziamento e riqualificazione dei citati poli espositivi definiti dal PTCP di interesse sovracomunale, in accordo con gli indirizzi programmatici della Regione relativi al settore fieristico.

CAPO II: LA GESTIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI

Art. 20) <u>La difesa del suolo e la prevenzione del rischio idrogeologico</u>

- 1. Il PTCP ha come finalità la difesa del suolo intesa come salvaguardia delle risorse ambientali vulnerabili (suolo, acqua, aria, etc.) e la prevenzione dal rischio idrogeologico, idraulico ed ambientale. Le politiche di tutela si attuano attraverso la pianificazione e la programmazione di interventi sostenibili sul territorio tesi al ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, al recupero degli ambiti fluviali, alla stabilizzazione e al consolidamento dei terreni al fine di ridurre il rischio per le persone e a valorizzare le risorse no n rinnovabili presenti.
- 2. Il PTCP individua nell'apposita cartografia della Difesa del Suolo (Tavola A1) in scala 1:25000:
 - a) le perimetrazioni del quadro dei dissesti comunale con legenda uniformata al PAI conseguente all'applicazione del art. 18 delle NdA del Pai secondo le direttive della D.G.R. 7/7365 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, per quei comuni che avevano completato l'iter alla data di maggio 2004;
 - b) lo stato del dissesto di versante e dei corsi d'acqua secondo le perimetrazioni dell' "Inventario delle frane e dei dissesti idrogeologici" della Regione Lombardia;
 - c) le aree a rischio idrogeologico del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), per i comuni che non hanno completato l'iter di adeguamento ai sensi dell'art. 18 delle N.d.A. del PAI alla data del maggio 2004;
 - d) le aree a rischio idrogeologico molto elevato ai sensi della Legge 267/98 (c.d. Legge Sarno);
 - e) le fasce fluviali del PAI;
 - f) gli ambiti territoriali estrattivi;
 - g) lo stato di qualità delle acque ai sensi del D.lgs 152/99;
 - h) le discariche;
 - i) i principali impianti tecnologici;
 - j) le sorgenti, i pozzi idropotabili e non e le relative aree di rispetto (D.lgs. 258/00).

Art. 21) Il Suolo

- 1. Il PTCP tutela il suolo e i versanti montani del territorio provinciale con le seguenti finalità:
 - a) riduzione del rischio idrogeologico;
 - b) valorizzazione delle forme e delle connotazioni tipiche del territorio montano in quanto risorse vulnerabili e non rinnovabili, anche al fine di incrementare la fruizione turistica e ricreativa delle medesime.
- 2. Il PTCP recepisce integralmente le disposizioni delle NdA del PAI Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e ne attua i contenuti secondo le indicazioni e le direttive del PAI medesimo relative alla prevenzione del rischio idrogeologico, mirando alla prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico attraverso scelte pianificatorie orientate al ripristino degli equilibri ambientali dei versanti montani e alla programmazione degli interventi necessari ai fini della difesa del suolo e al consolidamento dei terreni.
- 3. In particolare per l'assetto della rete idrografica e dei versanti si applicano le disposizioni del Titolo I delle NdA del PAI, e per le aree a rischio geologico molto elevato (Legge 3 agosto 1998 n.267) si applicano quelle del Titolo IV delle NdA del PAI e quelle del PS267 per le aree relative alle delibere del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 4 e n. 5 del 2004; queste ultime fino a successiva deliberazione di aggiornamento del PAI in cui le aree PS267 verranno inserite nel PAI stesso.
- 4. Il PTCP aggiorna periodicamente le tavole di analisi, relative al quadro del dissesto del PAI, sulla base degli aggiornamenti ed integrazioni al PAI stesso approvati con gli strumenti urbanistici comunali, mentre rinvia ad un apposito Piano per la Difesa del Suolo:
 - a) la definizione di aree o unità a pericolosità omogenea rispetto ai principali fenomeni generatori di rischio comprensiva delle norme di utilizzo e gestione del suolo in accordo con i Comuni e le Comunità Montane;
 - b) la definizione di programmi plur iennali di intervento per la manutenzione e la gestione delle aree a maggior rischio.
- 5. Gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali recepiscono le seguenti prescrizioni per la tutela del suolo:
 - a) i comuni già dotati di studio geologico "conforme" ai criteri attuativi della ex l.r. n. 41/97 sono tenuti solo ad aggiornare la componente sismica, ad estendere la carta di fattibilità all'intero territorio comunale e ad aggiornare le carte dei vincoli, sintesi e fattibilità ai contenuti della pianificazione sovraordinata;
 - b) i comuni non dotati di studio geologico o con studio geologico "non conforme" ai criteri attuativi della I.r. n. 41/97, già inseriti negli elenchi della D.G.R. 7/7365 che non hanno mai avviato l'iter di adeguamento al PAI, i Comuni con studio geologico anteriore all'entrata in vigore della I.r. n. 41/97

- ed i Comuni dotati di studio geologico giudicato "conforme" che hanno successivamente subito modifiche dell'assetto geomorfologico a causa di eventi naturali e/o loro effetti indotti sono tenuti a realizzare uno studio ex novo ai sensi dei criteri formulati con D.G.R 1566/05;
- c) i comuni elencati nell'allegato 13 della D.G.R 1566/05 con la dicitura "non avviato" e quelli per i quali l'inventario dei dissesti regionale ha individuato la presenza di dissesti sono tenuti a produrre una proposta di aggiornamento al quadro del dissesto del PAI (o a dichiarare la non necessità della stessa utilizzando l'apposito schema predisposto all'Allegato 15 della citata D.G.R.);
- d) i comuni che pur avendolo già prodotto vogliano proporre ulteriori modifiche e i comuni non compresi negli elenchi della D.G.R. 7365/01 che vogliono proporre nuove perimetrazioni possono produrre una proposta di aggiornamento al quadro del dissesto del PAI.
- 6. Fino all'approvazione e recepimento negli strumenti urbanistici comunali e intercomunali dello Studio Geologico con allegata la carta del quadro dei dissesti con legenda uniformata al Pai, varranno le seguenti disposizioni con riferimento alla Tavola 1 del PTCP:
 - (1) per le aree perimetrate dal Pai valgono le NdA dello stesso
 - (2) per le aree in dissesto relative all'inventario della Regione Lombardia presenti sul territorio valgono le disposizioni delle NdA del PAI secondo lo schema di conversione riportato nella seguente Tabella:

Inventario dei dissesti	Norme da applicare (art. 9 NdA del PAI)
Fenomeni classificati attivi	Fa, Ee, Ca, Ve
Fenomeni classificati quiescenti	Fq, Eb, Cp, Vm
Fenomeni classificati relitti	Fs, Em, Cn,

- 7. La predisposizione dello Studio geologico ai sensi del titolo secondo della parte seconda della L.R. 12/2005, "Legge per il Governo del Territorio", e l'aggiornamento del quadro dei dissesti e delle NTA degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali saranno condizione necessaria per l'emissione del parere di compatibilità da parte della Provincia.
- 8. Tutti i comuni sono tenuti, in caso di predisposizione, aggiornamento o modifica anche parziale dello studio geologico a trasmettere alla Provincia copia dello stesso al fine di consentire l'aggiornamento del Sistema Informativo Provinciale.
- 9. I Comuni verificano negli strumenti urbanistici comunali e intercomunali la congruenza delle classi di fattibilità previste dallo studio geologico ai sensi della 41/97 con quelle dei comuni contermini e ne uniformano, nel caso, la classifi cazione e le conseguenti limitazioni e prescrizioni.

- 10. In caso di disaccordo, la Provincia potrà, in sede di verifica di compatibilità, fatto salvo quanto stabilito nella parte II paragrafo "PTCP" della direttiva tecnica approvata con D.G.R. n. 8/1566 del 22 dicembre 2005, anche sulla base delle specifiche conoscenze in suo possesso, proporre una congruente classificazione per eventuali aree limitrofe appartenenti a Comuni contermini che presentino incongruenze in termini di classificazione, uniformando conseguentemente le relative limitazioni e prescrizioni d'uso.
- 11. La Provincia od i Comuni interessati, potranno, per le eventuali situazioni in dissesto, riconosciute pericolose, che interferiscono, per area di evoluzione e di influenza, con il territorio di comuni contermini, promuovere intese con i soggetti territorialmente interessati volte a definire coerenti e coordinate tipologie e modalità di intervento.
- 12. I Comuni per le situazioni in dissesto in atto o potenziali di maggior rischio nel loro territorio completano gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali con idonea documentazione descrittiva e cartografica di dettaglio, individuando oltre che l'area di evoluzione e di influenza del fenomeno anche la sua probabilità di incidenza con infrastrutture e edifici.
- 13. I Comuni concordano con le rispettive Comunità Montane e con gli altri comuni interessati ogni intervento interferente con la rete idrografica che comporti una variazione del regime idraulico del corso d'acqua, onde evitare squilibri ed effetti negativi considerando l'intero bacino idrografico.
- 14. Il PTCP recepisce la classificazione sismica del territorio nazionale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20.02.2003 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 105 del 08.05.2003.
- 15. Il PTCP promuove il monitoraggio e la salvaguardia degli elementi puntuali di interesse geologico e geomorfologico (geositi).

Art. 22) L'Acqua

- 1. Il PTCP promuove la tutela della risorsa idrica, attraverso le seguenti direttive per gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali:
 - a) individuare gli obiettivi di qualità ambientale per specifica destinazione dei corpi idrici;
 - b) tutelare gli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di ciascun bacino idrografico;
 - c) definire valori limite agli scarichi, nel rispetto della normativa vigente, in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore;
 - d) adeguare i sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici nell'ambito del servizio idrico integrato;

- e) individuare le misure di prevenzione e di riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili:
- f) favorire le misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche.
- 2. Il PTCP si pone altresì l'obiettivo del contenimento dello sfruttamento improprio dell'acqua, della rinaturalizzazione delle reti di canalizzazione, della diversificazione dell'utilizzazione delle acque in ragione della qualità, della riduzione dei fenomeni inquinanti, della tutela delle sorgenti, delle falde e dei corsi d'acqua superficiali mediante:
 - a) promozione di opere e interventi di infrastrutture acquedottistiche, fognarie e depurative, in accordo con l'Autorità dell'Ambito territoriale ottimale prevista dalla normativa sul servizio idrico integrato;
 - b) sviluppo dei Contratti di Fiume e dei Contratti di Lago, quali strumenti di programmazione negoziata, secondo le indicazioni dell' art. 45 comma 9 della L.R. 26/2003, in collaborazione con la Regione Lombardia e gli altri Enti territoriali coinvolti;
 - c) definizione di nuovi limiti allo scarico, in termini sia di concentrazione sia di carico, necessari a perseguire gli obiettivi di qualità per i corsi d'acqua non significativi per i quali il Piano di Tutela delle Acque non preveda già degli standard definiti:
 - d) revisione delle autorizzazioni allo scarico e delle concessioni alla derivazione, al fine di regolamentare gli utilizzi della risorsa idrica e la restituzione nell'ambiente delle acque reflue, in funzione dei limiti e dei divieti indicati nel Piano di Tutela delle Acque e dei regolamenti attuativi della L.R. 26/2003.
- 3. Il PTCP si pone l'obiettivo del risparmio, riutilizzo e tutela qualitativa delle acque dettando le seguenti direttive per gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali:
 - a) la previsione di impianti di depurazione e l'ampliamento di quelli esistenti compreso l'adozione di processi di affinamento della qualità delle acque quali la fitodepurazione o il lagunaggio;
 - b) la incentivazione al riuso delle acque depurate attraverso una progettazione mirata dei nuovi impianti di depurazione, al fine del raggiungimento di requisiti di qualità minimi degli scarichi idrici per il riutilizzo in agricoltura o nell'industria, anche attraverso l'eventuale recapito diretto dei terminali degli impianti nelle reti acquedottistiche industriali;
 - c) la definizione di apposite prescrizioni che impongano (anche in sostituzione delle reti esistenti) la formazione di reti duali, in modo da destinare acque meteoriche, acque reflue ed industriali per gli usi non potabili;
 - d) la definizione di apposite prescrizioni, per gli interventi di nuova edificazione e recupero del patrimonio edilizio esistente, per l'installazione di contatori

- dell'acqua per ogni singola unità abitativa, nonché l'allacciamento alle reti duali, ove già disponibili;
- e) la perimetrazione delle zone di rispetto dei pozzi idrici e la disciplina degli usi del suolo compatibili al loro interno, prevedendo le opportune misure per la dismissione e la riconversione degli insediamenti e delle attività incompatibili site all'interno di queste zone nei tempi e nelle modalità dettate dal D.Lgs. 152/99.
- 4. Il PTCP tutela la rete idrografica principale e minore del territorio provinciale e le relative aree di pertinenza, con le seguenti finalità generali:
 - a) la riduzione del rischio idraulico;
 - b) la salvaguardia e la valorizzazione delle aree fluviali e delle aree di pertinenza fluviale in base alle loro caratteristiche morfologiche, naturalisticoambientali e idrauliche.
- 5. Per raggiungere queste finalità la Provincia si impegna a promuovere, anche nel quadro dello sviluppo dei Contratti di Fiume:
 - a) piani intercomunali per la definizione delle caratteristiche delle aste fluviali a scala di bacino idrografico anche per individuare aree di espansione e laminazine o zone di accumulo delle acque superficiali per usi plurimi quali ad esempio il miglioramento dell'effetto di laminazione delle piene, integrazione delle portate di magra, usi irrigui ecc.;
 - b) azioni tese a mantenere e favorire la naturale espansione ed esondazione degli alvei;
 - azioni tese a preservare la naturalità dei corsi d'acqua e delle aree di pertinenza anche al fine di garantire il mantenimento di corridoi ecologici lungo le aste.
- 6. Il PTCP recepisce integralmente le disposizioni delle NdA del PAI relative alle Fasce fluviali per la prevenzione del rischio idra ulico, secondo la specifica disciplina ivi contenuta, mirando alla prevenzione dei fenomeni di esondazione ed alluvionamento attraverso scelte pianificatorie orientate al ripristino degli equilibri ambientali della rete idrografica principale e minore, al recupero degli ambiti fluviali e alla programmazione degli interventi di mitigazione delle piene.
- 7. In particolare alle fasce fluviali si applicano le norme del Titolo II delle NdA del PAI, per le derivazioni delle acque pubbliche.
- 8. La Provincia ai sensi dell'art. 25.4 delle NdA del Pai e nell'ambito di predisposizione del Piano per la Difesa del Suolo provvede alla fasciatura dei corsi d'acqua classificati come principali e non ancora fasciati dall' Autorità di Bacino. Sulle fasce così predisposte valgono le disposizioni del PAI o norme di maggior dettaglio elaborate dalla Provincia stessa.
- 9. I Comuni potranno avanzare richiesta di modifiche alle delimitazioni delle fasce del PAI a seguito di approfonditi studi idraulici sui corsi di loro pertinenza territoriale ,

anche nell'ambito dei disposti della D.G.R. 7/7868 e successive modificazioni ed integrazioni. Le richieste andranno presentate all'Autorità di Bacino. In caso di accoglimento di tali richieste, le modifiche costituiranno variazione automatica al PTCP. Proposte di varianti alle delimitazioni delle fasce fluviali esistenti potranno essere altresì avanzate dalla Provincia, coerentemente con quanto indicato dalla D.G.R. 21 dicembre 2001 n. 7/7582, punto 2.1 "Contenuti integrativi specifici - Secondo livello - di approfondimento" alla lettera A, sulla scorta delle risultanze di specifici approfondimenti di natura idraulica, geomorfologica ed ambientale.

- 10. Negli strumenti urbanistici comunali e intercomunali, al fine del riequilibrio e del miglioramento del sistema delle acque superficiali, dovranno essere previste apposite azioni di riequilibrio del sistema idrico locale, in collaborazione con tutti gli enti interessati, ed in particolare:
 - a) riduzione, per le aree di nuova espansione, delle superfici impermeabilizz ate sia per evitare la dispersione delle acque meteoriche sia per ravvenare la locale falda freatica;
 - b) azioni tese all'implementazione delle tecniche di inerbimento delle colture specializzate arboree ed alla cura delle sistemazioni idrauliche agrarie;
 - c) azioni tese a ridurre i tempi di permanenza delle acque su suoli denudati;
 - d) azioni per favorire l'espansione delle acque negli alvei dei corsi d'acqua da rinaturalizzare, con l'introduzione di aree per la ricarica delle falde e di casse di espansione;
 - e) creazione di zone di accumulo mediante laghetti e piccoli invasi per uso plurimo nelle zone pedemontane, collinari e di pianura che producano effetti positivi come laminazione delle piene, integrazione delle portate di magra, usi antincendio, usi irrigui, usi idropotabili, effetti microclimatici; tali azioni dovranno essere improntate a criteri di ecosostenibilità ed effettuati con modalità tali da non arrecare pregiudizio alla rete ecologica provinciale ed ai valori paesistici diffusi.
- 11. Gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali possono altresì prevedere ulteriori disposizioni normative:
 - a) per verificare che le attività per lo sport e tempo libero quali la pesca sportiva, i piccoli allevamenti, etc. siano compatibili con la risorsa idrica e non aggravino eventu ali fenomeni di degrado ambientale in atto;
 - b) per favorire la riapertura, la nuova attivazione ed il potenziamento degli stabilimenti termali sul territorio, programmando le necessarie infrastrutture di servizio turistico - sanitarie per gli utenti e la riqualificazione delle relative urbanizzazioni;
 - c) per garantire (sia negli interventi di nuova edificazione sia negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente) adeguate superfici filtranti per consentire il ricambio idrico ed evitare l'eccessiva impermeabilizzazione e l'eccessivo scorrimento superficiale delle acque meteoriche;

d) per prevedere, sia negli interventi di nuova edificazione che di recupero del patrimonio edilizio esistente, la formazione di vasche di accumulo dell' acqua piovana, da utilizzare per gli usi non potabili ed antincendio.

Art. 23) Le attività estrattive

- 1. Il PTCP recepisce le disposizioni del piano provinciale vigente relativo alle attività estrattive che, a tale proposito:
 - a) non consente l'apertura di nuove attività estrattive all'interno delle aree naturali protette, degli elementi costitutivi fondamentali della rete ecologica provinciale, delle aree di demanio fluviale e delle aree a vocazione agricola;
 - promuove, per il rilascio delle concessioni di escavazione nelle restanti aree, un procedimento che consenta la partecipazione degli enti locali e di tutti i soggetti interessati.
- 2. Gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali si adeguano ai seguenti indirizzi in materia di programmazione delle attività estrattive compatibili con l'ambiente:
 - a) favorire il recupero dei poli estrattivi dismessi e ridurre l'apertura di nuovi poli estrattivi;
 - b) tutelare i paesaggi naturali, agrari e rurali;
 - c) tutelare i corsi d'acqua superficiali e sotterranei;
 - d) promuovere, al fine del recupero, l'utilizzo di materiali di scarico e di risulta provenienti dalle attività di cava, nonché di materiali inerti

Art. 24) La gestione dei rifiuti

- II PTCP persegue i seguenti obiettivi in materia di gestione dei rifiuti:
 - a) incrementare progressivamente la percentuale di rifiuti avviati a raccolta differenziata, fatto salvo il rispetto della soglia minima del 35% prevista dall'art. 24, comma 1, lett. c del D. Lgs. 22/1997;
 - b) favorire il riciclaggio ed il riutilizzo della materia;
 - c) incentivare il ricorso preferenziale a cicli produttivi chiusi;
 - d) favorire ed incentivare il ricorso a sistemi di smaltimento che consentano un efficace recupero energetico delle frazioni non altrimenti recuperabili;
 - e) eliminare il ricorso alla discarica per lo smaltimento dell'indifferenziato, riservando l'utilizzo del giacimento controllato solo per la messa a dimora di

- scarti non recuperabili o di rifiuti indifferenziati in casi di indisponibilità momentanea del termoutilizzatore;
- f) raccordare la rete impiantistica comasca al resto della Lombardia, mediante messa a disposizione di una potenzialità aggiuntiva del 20% del fabbisogno di smaltimento della Provincia finalizzata alla solidarietà interregionale.
- 2. Il piano di settore provinciale dovrà risultare coerente con gli obiettivi sopraccitati.

Art. 25) La qualità dell'aria

- 1. Il PTCP intende contribuire alla tutela della qualità dell'aria ed al contenimento delle emissioni inquinanti mediante le seguenti direttive:
 - a) la promozione di intese, tra i vari soggetti istituzionali, finalizzate alla condivisione dei dati necessari ed alla definizione di un modello di valutazione dell'esposizione della popolazione ai diversi inquinanti atmosferici;
 - b) la previsione, per i progetti di interventi di interesse sovracomunale, di appositi studi per la valutazione delle eventuali ricadute sulla qualità de ll'aria indicanti, ove necessari, gli interventi di contenimento delle emissioni inquinanti.

Art. 26) L'Energia

- 1. Il PTCP rinvia all'apposita Pianificazione prevista dalla vigente normativa la definizione di strategie di assetto e sviluppo energetico del territorio c ompreso, come previsto dall'art. 36 della L.R. n. 26/2003, la previsione dei corridoi tecnologici da definirsi mediante apposita variante del PTCP.
- 2. Il PTCP, persegue l'obiettivo del risparmio energetico e di diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, mediante le seguenti direttive agli strumenti urbanistici comunali e intercomunali:
 - a) la necessità di valutazione preliminare delle localizzazioni delle aree di nuova espansione insediativa per il contenimento dei consumi energetici e di possibilità di sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili (ad esempio, il solare) tenendo conto anche dei possibili impatti in termini di soleggiamento e ventilazione sugli edifici contermini;
 - b) il ricorso, ove possibile, a impianti termici centralizzati e reti di teleriscaldamento a servizio di interi comparti edificabili, assicurando comunque la contabilizzazione individuale dei consumi;
 - c) la valutazione, in materia di produzione e trasporto di energia, delle potenzialità di utilizzo di fonti rinnovabili locali e a individuare, conseguentemente, anche attraverso il ricorso a forme negoziali e accordi di

programma, le aree da destinare alla localizzazione di possibili impianti di produzione e dei correlati corridoi di distribuzione.

Art. 27) L'inquinamento elettromagnetico

- 1. In materia di protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici il PTCP, si pone l'obiettivo di sostenere le politiche di tutela e salvaguardia della salute e dell'ambiente.
- 2. A tal fine si indicano le seguenti direttive:
 - a) relativamente agli elettrodotti, sulla base dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di cui al DPCM 8 luglio 2003 (G.U. n. 200 del 29 agosto 2003):
 - (1) i limiti da considerarsi ai fini della protezione dagli effetti acuti, a prescindere dal tempo di permanenza, sono quelli di esposizione;
 - (2) i limiti di riferimento come misura di cautela nei confronti di possibili effetti cronici nelle aree di gioco per l'infanzia, residenziali, scolastiche o comunque che comportino permanenze maggiori/uguali a quattro ore, sono i valori di attenzione:
 - (3) il target di lungo periodo per la progressiva mitigazione dell'esposizione, nelle medesime aree di cui al punto precedente, è rappresentato dagli obiettivi di qualità:
 - (4) ove non sia verificato il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra è da prevedersi l'attivazione di interventi di risanamento;
 - (5) la realizzazione di nuovi impianti o nuovi insediamenti in prossimità di impianti preesistenti è subordinata al rispetto dei limiti più restrittivi e quindi degli obiettivi di qualità;
 - (6) gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali disciplinano l'inserimento paesaggistico degli impianti e il ricorso a specifici accorgimenti costruttivi volti a contenere i fenomeni di interferenza tra gli elettrodotti e le rotte di volo degli uccelli migratori.
 - relativamente ai sistemi fissi di telecomunicazione e radiotelevisivi sulla base dei limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui al DPCM 8 luglio 2003 (G.U. n. 199 del 28 agosto 2003):
 - (1) i limiti da considerarsi ai fini della protezione dagli effetti acuti, a prescindere dal tempo di permanenza, sono quelli di esposizione;
 - i limiti di riferimento come misura di cautela nei confronti di possibili effetti cronici nelle aree che comportino permanenze maggiori/uguali a quattro ore, sono i valori di attenzione;

- (3) il target di lungo periodo per la progressiva mitigazione dell'esposizione, nelle aree intensamente frequentate, è rappresentato dagli obiettivi di qualità;
- (4) qualora non si verifichi il rispetto degli obiettivi di cui sopra, è da prevedersi l'attivazione di interventi di risanamento;
- (5) l'installazione di nuovi impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, con la sola eccezione degli impianti radio base per la telefonia mobile con potenza totale al connettore non superiore a 300 W, è possibile solo ed esclusivamente nel rispetto dei criteri stabiliti dalla DGR n. 7351/2001 e non è comunque consentita entro il perimetro di asili, edifici scolastici, strutture di accoglienza socio-assistenziali, ricreative e similari:
- (6) i Comuni, per la salvaguardia delle aree di particolare tutela di cui alla DGR n. 7351/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono all'acquisizione delle informazioni sulla localizzazione di recettori sensibili in una fascia di 100 m rispetto al confine delle strutture sopra richiamate verificandone altresì la compatibilità con il Piano Regolatore.

Art. 28) L'inquinamento luminoso

- 1. Il PTCP si pone l'obiettivo di contribuire alla riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici derivanti dall'illuminazione esterna, favorendo la più ampia estensione possibile, da parte dei Comuni, dell'obbligo di rispetto dei requisiti maggiormente restrittivi di cui all'art. 9 della L.R. n. 17/2000 e al punto 8 dell' allegato A della D.G.R. n. 7/6162 del 20 settembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento a quelle porzioni di territorio che risultino non ancora soggette a fenomeni di disturbo luminoso o che comunque possano rappresentare siti idonei per la futura localizzazione di nuovi osservatori astronomici.
- 2. Gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali prevedono apposite disposizioni per la verifica di conformità alla normativa vigente in relazione a opere edilizie o di arredo urbano, di iniziativa pubblica o privata, che comportino interventi in materia di illuminazione esterna;

Art. 29) L'inquinamento acustico

- 1. Il PTCP si pone l'obiettivo di contribuire alla protezione dall'inquinamento acustico, mediante le seguenti direttive:
 - a) gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali provvedono a definire apposite disposizioni per la verifica periodica della coerenza tra Piano Regolatore e Classificazione Acustica e per la redazione di apposito Piano di Risanamento ogni qual volta dalla Classificazione Acustica emerga l'esistenza di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, che differiscono

tra loro per più di 5 dB oppure ogni qual volta dalle misure effettuate emerga il superamento dei valori di attenzione (intesi come valori che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o l'ambiente) riferiti ai tempi di riferimento (i tempi di riferimento sono due, il diurno, dalle 06.00 alle 22.00, ed il notturno, dalle 22.00 alle 06.00), per le aree in classe VI, o dei valori di attenzione riferiti ai tempi di riferimento e/o ad un'ora, per le aree ricadenti nelle restanti classi:

- all'esterno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e delle altre sorgenti sonore previste dall'art. 11, comma 1 della Legge quadro n. 447 del 26 ottobre 1995 i valori di attenzione coincidono con:
 - (1) i valori dei limiti assoluti di immissione riportati nella tabella C del D.P.C.M. 14 novembre 1997, se riferiti ai tempi di riferimento;
 - (2) i medesimi valori, incrementati di 10 dB di giorno o di 5 dB di notte, se riferiti ad un'ora;
 - (3) i valori di qualità (intesi come valori da conseguire per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla medesima Legge quadro n. 447 del 26 ottobre 1995), coincidono, invece, con quelli riportati nella tabella D del summenzionato D.P.C.M. 14 novembre 1997
- c) i Comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggisticoambientale e turistico possono definire valori limite inferiori nel rispetto dei criteri definiti dalla Regione Lombardia, ove esistenti.
- d) i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti redigono una Relazione Biennale sullo Stato Acustico del Comune
- e) i Comuni provvedono altresì:
 - (1) ad acquisire l'apposita documentazione di "previsione di impatto acustico" per interventi di realizzazione, modifica o potenziamento di aeroporti, aviosuperfici, eliporti, strade, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove siano installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi, ricreativi, produttivi e commerciali polifunzionali;
 - (2) ad acquisire la dichiarazione di "rispetto dei requisiti acustici degli edifici" per interventi di nuova costruzione o modifica del patrimonio edilizio esistente, allorché la modifica comporti un'alterazione delle caratteristiche acustiche dello stesso;
 - (3) alla "valutazione previsionale di clima acustico" per le aree interessate alla realizzazione di scuole, nidi, ospedali, case di cura e riposo parchi pubblici urbani ed extraurbani, insediamenti residenziali in prossimità di aeroporti, aviosuperfici, eliporti, strade, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove siano installati macchinari o impianti rumorosi od impianti sportivi e/o ricreativi;

(4) alla coerenza tra Piano Regolatore, Piani Urbani del Traffico, dei Trasporti e della Mobilità e Classificazione Acustica del territorio.

Art. 30) Il radon e la radioattività

- 1. Gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali debbono contenere, ove ne ricorrano le condizioni:
 - a) adeguate analisi sulla presenza di fonti inquinanti, anche potenziali, con specifico riferimento al gas radon e alla radioattività in genere;
 - specifiche disposizioni normative di tutela della popolazione rispetto all'esposizione nei confronti delle radiazioni, con particolare riferimento all'esposizione indoor al gas radon ed alla radioattività naturale dei materiali da costruzione.

Art. 31) L'ingegneria naturalistica

- 1. Il PTCP promuove e sostiene l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, in particolare per quanto concerne gli interventi che interessano laghi, stagni, torbiere, corsi d'acqua, prati magri, brughiere ed altri habitat caratterizzati da delicati equilibri ecologici.
- 2. Gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali dettano apposite disposizioni in materia di ingegneria naturalistica, avvalendosi degli elementi conoscitivi forniti dalle principali pubblicazioni in materia ed utilizzando prioritariamente le specie arboree ed arbustive comprese in apposito elenco allegat o alla relazione del PTCP.
- 3. Tale elenco potrà essere soggetto a modifiche ed integrazioni nel contesto del Piano di Indirizzo Forestale (PIF).

TITOLO III: SISTEMA URBANISTICO-TERRITORIALE

CAPO I: GLI AMBITI INSEDIATIVI

Art. 32) La connotazione delle aree urbanizza te

- 1. Il PTCP individua con apposita simbologia le aree urbanizzate ovvero corrispondenti agli strumenti urbanistici comunali e intercomunali vigenti alla data di approvazione del PTCP intesi come nuclei che presentano autonoma identità storico-culturale e ca ratteri di stabile organizzazione della vita umana anche per la presenza di servizi alla persona.
- 2. Il PTCP in relazione alle aree urbanizzate indica le seguenti direttive:
 - a) conferma il principio di autonomia comunale nell'elaborazione delle scelte di pianificazione locale, introducendo direttive e prescrizioni giustificate dall'esigenza di salvaguardare interessi pubblici di livello sovracomunale, di favorire processi di migliore integrazione territoriale e socio-economica, di migliorare l'efficienza delle reti e dei servizi pubblici e di salvaguardare attivamente l'ambiente e il territorio;
 - b) prevede la necessità di dimensionare il peso insediativo delle scelte pianificatorie comunali e intercomunali riducendo al massimo il consumo di nuovo territorio e l'incremento del carico antropico, dovendosi favorire il recupero e la riqualificazione dell'aggregato già urbanizzato ed edificato, nonché assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, anche attraverso i piani dei servizi;
 - c) persegue l'obiettivo di introdurre all'interno dei nuovi strumenti urbanistici comunali e intercomunali – meccanismi pianificatori perequativi e compensativi, tali da assicurare la tendenziale indifferenza delle ricadute delle scelte urbanistiche e favorire maggiore giustizia ed equità nella distribuzione dei benefici e degli oneri che tali scelte producono, come previsto dall'art. 11 della L.R. 12/2005.

Art. 33) Gli ambiti territoriali omogenei

- 1. Il PTCP individua all'interno del territorio provinciale i seguenti otto ambiti territoriali, omogenei connotati da elementi di omogeneità socio-economica e geografica, nonché da dinamiche di sviluppo urbanistico -territoriali:
 - 1. Comunità Montana Alto Lario Occidentale
 - 2. Comunità Montana Alpi Lepontine
 - 3. Comunità Montana Lario Intelvese
 - 4. Comunità Montana Triangolo Lariano

- 5. Como e l'area urbana
- 6. Olgiatese
- 7. Canturino e Marianese
- 8. Brughiera Comasca
- 2. Gli ambiti territoriali omogenei possono costituire articolazione della conferenza dei comuni.

Art. 34) <u>I Centri urbani di rilevanza sovracomunale – poli attrattori</u>

- 1. Il PTCP definisce Centri urbani di rilevanza sovracomunale poli attrattori quei Comuni che per il loro ruolo di "centralità" storica, per condizioni di accessibilità e dotazione di funzioni e servizi esistenti e potenziali (sedi di ospedali, pubblica amministrazione, università, poli scolastici, espositivi, ecc.) rappresentano una "polarità" rispetto ad un ambito territoriale di riferimento.
- 2. L'individuazione dei centri urbani di rilevanza sovracomunale poli attrattori, si fonda su una metodologia di analisi di svariati fattori ed elementi socio-economico-territoriali, meglio descritti nella relazione, tra cui in particolare:
 - Gli aspetti demografici
 - Il sistema economico e produttivo
 - Il sistema socio-assistenziale
 - L'istruzione
 - La pubblica amministrazione e le funzioni di pubblica utilità
 - La ricettività ed il turismo
 - La presenza di servizi e attrezzature per la cultura e lo sport
 - Il livello di accessibilità territoriale
- 3. Il PTCP conseguentemente individua i seguenti centri urbani di rilevanza sovracomunale poli attrattori:
 - Appiano Gentile
 - Bellagio
 - Cantù
 - Cernobbio
 - Como
 - Dongo
 - Erba
 - Fino Mornasco
 - Gravedona
 - Lanzo d'Intelvi
 - Lenno
 - Lomazzo
 - Lurate Caccivio
 - Mariano Comense
 - Menaggio
 - Olgiate Comasco
 - Porlezza

San Fedele Intelvi

- 4. La Provincia provvede con periodicità annuale all'aggiornamento dei dati al fine di ridefinire, se necessario, l'elenco precedente. Tale eventuale ridefinizione costituisce variante automatica al PTCP.
- 5. Nel rispetto delle procedure di concertazione di cui all'art. 8, commi 2 e 4, il PTCP rinvia alla pianificazione locale dei centri urbani di rilevanza sovracomunale—poli attrattori, o degli altri centri urbani qualora sussistano le condizioni di cui al comma 3 dello stesso art. 8, la proposta di:
 - a) individuazione delle aree strategiche per la localizzazione delle funzioni di rilevanza sovracomunale non previste dal PTCP;
 - miglioramento delle condizioni di accessibilità pubblica e privata con la previsione di nodi di interscambio modale e di infrastrutture e servizi di supporto;
 - c) coerenza e integrazione tra il sistema insediativo e il sistema della mobilità;
 - d) indicazioni per l'ottimizzazione dell'accessibilità ai servizi di carattere sovracomunale con specifico riferimento ai mezzi di trasporto collettivo;
- 6. Ai Centri urbani di rilevanza sovracomunale poli attrattori, viene riconosciuta una quota aggiuntiva di espansione insediativa nella misura massima del 1,5% dell'area urbanizzata, rispetto a quanto previsto dai limiti di sostenibilità insediativa in relazione al consumo di suolo non urbanizzato di cui all'art. 38.
- 7. In applicazione del criterio della perequazione la superficie territoriale interessata dalle funzioni di interesse sovracomunale previste è esclusa dal computo relativo ai limiti di sostenibilità insediativa in relazione al consumo di suolo non urbanizzato di cui all'art. 38.

Art. 35) L'area urbana di Como

- 1. L'area urbana di Como si configura come area strategica del territorio provinciale, interessata da significativi progetti di rilevanza sovracomunale riguardanti fra gli altri i sistemi della mobilità, della logistica e intermodalità, dell'assistenza sociosanitaria, della formazione universitaria, della cultura, del turismo, del commercio e produttivi.
- 2. Il PTCP si pone l'obiettivo di coordinare le previsioni degli strumenti di pianificazione locale dei vari Comuni allo scopo di garantire un assetto territoriale organico ed unitario, anche attraverso la promozione di atti di programmazione negoziata fra la Provincia, i Comuni medesimi e altri soggetti pubblici e privati interessati.
- 3. A tale proposito il PTCP individua, su apposita cartografia, i progetti di rilevanza sovracomunale da recepirsi negli strumenti urbanistici comunali e intercomunali, che

provvedono a definire l'esatta perimetrazione degli ambiti interessati dagli interventi compresa la normativa delle funzioni da insediare.

Art. 36) Le direttive per la pianificazione comunale

- 1. Il PTCP allo scopo di avviare un processo di riordino e riqualificazione dei sistemi insediativi, in occasione della redazione degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali, indica le seguenti direttive:
 - a) elaborare un progetto urbanistico ispirato al criterio dell' ecosostenibilità dello sviluppo, ossia alla compatibilità tra le attività antropiche e l' uso delle risorse naturali locali;
 - b) prevedere meccanismi di verifica periodica della sostenibilità delle nuove trasformazioni urbanistiche;
 - c) prevedere normative di dettaglio per meglio specificare la tutela paesaggistico-ambientale, anche attraverso il Piano Paesistico Comunale;
 - d) limitare la suddivisione del territorio in sottozone rispetto alle zone omogenee caratterizzate da uniformità;
 - e) favorire la realizzazione di nuove zone per attività produttive in contesti separati dall'aggregato residenziale e non sparsi sul territorio, ma concentrati in ambiti serviti in modo ottimale dalla rete delle infrastrutture;
 - f) favorire la riconversione delle aree produttive dismesse site nei nuclei edificati attraverso procedimenti pianificatori che favoriscano gli obiettivi dell'ingresso di nuove attività economiche e terziarie avanzate e del potenziamento dei livelli occupazionali;
 - g) aumentare la tutela e la qualità della vita nei nuclei storici edificati attraverso l'ampliamento delle zone pedonalizzate, il potenziamento dei parcheggi esterni pubblici e privati ed il miglioramento delle reti di trasporto di superficie;
 - h) favorire l'equilibrato utilizzo delle risorse lago migliorando e riqualificando le relative infrastrutture esistenti secondo progetti ambientalmente compatibili, nonché incentivando il recupero dei pontili e degli imbarcaderi privati in disuso.
 - i) promuovere iniziative di edilizia pubblica attivando, nelle trasformazioni urbanistiche e nelle nuove espansioni delle aree urbane, ove possibile, strumenti urbanistici quali il Programma Integrato di Intervento (PII), il Programma di Recupero Urbano (PRU) e i Programmi Integrati di Recupero (PIR), o anche mediante idonee previsioni nei piani dei servizi o promozione di strumenti di programmazione negoziata.
- 2. Laddove le esigenze di carattere locale rendano opportuna una attività di pianificazione intercomunale, i comuni interessati possono costituire un consorzio o

definire una convenzione per la redazione di Piani di Governo del Territorio complessivi e coordinati, estesi ai territori di tutti i comuni interessati, in conf ormità a quanto dispone l'art. 13, comma 14, della L.R. 12/2005, "Legge per il Governo del Territorio".

3. I comuni possono avvalersi dello staff tecnico provinciale per la redazioni degli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali previa stipula di apposita convenzione che definisca tempi, modalità ed oneri dell' avvalimento; analoga facoltà è consentita ai comuni inclusi in una comunità montana che possono avvalersi dello staff tecnico della comunità montana.

Art. 37) <u>La compatibilità degli strumenti urbanistici comunali e</u> intercomunali con il PTCP

- 1. La Provincia valuta la compatibilità delle previsioni pianificatorie comunali con il PTCP in rapporto alla coerenza con i contenuti di carattere prescrittivo delle presenti norme, con particolare riferimento:
 - a) Sistema Paesistico-ambientale e Storico-culturale.
 - b) Sistema Urbanistico-territoriale.

Art. 38) <u>La sostenibilità insediativa in relazione al consumo del suolo non urbanizzato</u>

- 1. I comuni, per ogni Ambito territoriale, sono classificati in cinque classi omogenee (da A alla E), definite attraverso l'Indice del Consumo del Suolo (I.C.S.), che esprime il rapporto percentuale tra la superficie urbanizzata (A.U.) e la superficie territoriale del Comune (S.T.).
- 2. Ad ogni classe corrisponde un valore del limite di espansione della superficie urbanizzata (L.A.E.), espresso in percentuale, che determina, in relazione all'area urbanizzata (A.U.), la superficie ammissibile delle espansioni (S.A.E.), oltre ad un eventuale incremento addizionale (I.Ad.) previsto dai criteri premiali.

3. La superficie ammissibile delle espansioni risulta quindi dalla formula:

$$S.A.E = A.U. x (L.A.E. + I.Ad.)$$

		Classi di I.C.S. (% di A.U. rispetto S.T.)					
	Ambito territoriale	Α	В	С	D	E	
1	Alto Lario	0-3%	3-6%	6-9%	9-12%	12-100%	
2	Alpi Lepontine	0-2,5%	2,5-5%	5-7,5%	7,5-10%	10-100%	
3	Lario Intelvese	0-6%	6-9%	9-12%	12-18%	18-100%	
4	Triangolo Lariano	0-10%	10-17,5%	17,5-25%	25-40%	40-100%	
5	Como e area urbana	0-30%	30-35%	35-40%	40-45%	45-100%	
6	Olgiatese	0-20%	20-25%	25-30%	30-40%	40-100%	
7	Canturino e marianese	0-25%	25-30%	30-35%	35-40%	40-100%	
8	Brughiera comasca	0-25%	25-30%	30-35%	35-40%	40-100%	

Limiti ammissibili di espansione della superficie urbanizzata (L.A.E.)						
	6,00%	2,70%	1,70%	1,30%	1,00%	
	+ I.Ad. (previsto da criteri premiali: max 1,00% di A.U.)					

Superficie ammissibile delle espansioni: S.A.E. = A.U. x (L.A.E. + I.Ad.)

<u>Legenda</u>

A.U = Area urbanizzata

I.C.S. = Indice del consumo del suolo (rapporto % di A.U. rispetto alla S.T.)

L.A.E. = Limite ammissibile di espansione della sup. urb. (incremento % di A.U.)

S.T. = Superficie Territoriale del Comune

I.Ad. = Incremento addizionale delle espansioni (previsto da criteri premiali: max 1,00% di A.U.)

S.A.E. = Superficie ammissibile delle espansioni = A.U. x (L.A.E. + I.Ad.)

- 4. Per superficie urbanizzata (A.U.) si intende la somma delle superfici esistenti e di quelle previste, ad uso:
 - a) Residenziale;
 - b) Extraresidenziale;
 - c) per infrastrutture di mobilità;
 - d) per servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico comunale.
- 5. Sono escluse dal computo delle superfici urbanizzate esistenti le aree aventi le seguenti destinazioni:
 - a) parchi urbani o aree classificate a verde di tutela ambientale o similari (anche a destinazione turistico-ricreativa) pubbliche e private, con superficie territoriale non inferiore a 10.000 mq, con indice di copertura arborea minima del 10% dell'area e con superficie edificata non superiore al 20%;
 - b) fasce di rispetto A e B definite dal P.A.I.;
 - c) fasce di rispetto dei canali di bonifica (R.D. n. 368/1904);

- d) fasce di rispetto dei corsi d'acqua (R.D. 523/1904, D.G.R. n. 7868/2002 e successive modificazioni ed integrazioni);
- e) fasce di rispetto dei punti di captazione delle acque (D.P.R. 236/1988 e successive modificazioni ed integrazioni) per la parti effettivamente non urbanizzate;
- rete autostradale e ferroviaria, le strade Statali e Provinciali e relative fasce di rispetto;
- g) fasce di rispetto cimiteriale per la parti effettivamente non urbanizzate.
- h) superfici territoriali delle funzioni di rilevanza sovracomunale
- 6. Nel computo delle superfici delle espansioni insediative previste dai nuovi strumenti urbanistici (S.E.Pgt), le aree produttive saranno computate secondo i seguenti criteri:
 - a) nella misura del 20% della loro superficie territoriale nel caso di espansioni in ampliamento di aree produttive esistenti aventi superficie territoriale non inferiore al 50% della nuova area di espansione;
 - b) nella misura dell'80% della loro superficie territoriale negli altri casi.
- 7. Gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali dei Comuni il cui territorio ricade nelle Comunità Montane possono prevedere, in assenza di zone tampone, l'individuazione delle aree di espansione insediativa anche nell' ambito degli elementi costitutivi fondamentali della rete ecologica fermo restando i limiti di sostenibilità insediativa in relazione al consumo di suolo non urbanizzato previsti dal presente articolo.
- 8. In tali casi, in coerenza con le esigenze di salvaguardia della rete ecologica e del paesaggio, le aree di espansione insediativa dovranno esser e individuate evitando la compromissione di zone di elevato valore naturalistico-ambientale e di rilevante interesse paesaggistico.
- 9. Tale coerenza sarà accertata dalla Provincia nell'ambito della verifica di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali con il PTCP.
- 10. La sostenibilità insediativa in relazione al consumo di suolo di cui al presente articolo è esclusivamente finalizzata alla salvaguardia della rete ecologica provinciale di cui all'articolo 11 delle presenti norme.

Art. 39) Gli Indici di Sostenibilità Insediativa

1. Il PTCP si pone l'obiettivo della riqualificazione dei sistemi urbani individuando appositi indici di sostenibilità delle aree di espansione insediativa secondo le seguenti direttive da applicarsi agli strumenti urbanistici comunali e intercomunali.

a) I.S.I. 1 – Indice di tutela del territorio. Esprime il rapporto percentuale fra le aree sottoposte a tutela paesistico-ambientale (A.Tu.) e la superficie territoriale del comune (S.T.). Il valore minimo indicato è pari o maggiore al 15 %.

I.S.I. 1 =
$$\frac{A.Tu.}{(S.T.)}$$
 x 100 \geq 15%

b) I.S.I. 2 – Indice di riuso del territorio urbanizzato. Esprime il rapporto percentuale fra le aree urbanizzate soggette a trasformazione (A.U.T.) e la somma delle superfici delle zone di nuova espansione previste dal piano comunale (S.E.Pgt) e delle stesse aree soggette a trasformazione (A.U.T.). Il valore minimo indicato è pari o maggiore al 10%.

I.S.I. 2 =
$$\frac{A.U.T.}{(S.E.Pgt + A.U.T.)} \times 100 \ge 10\%$$

c) **I.S.I. 3 – Indice di compattezza**. Esprime il rapporto percentuale fra le porzioni di perimetro delle aree di espansione insediativa (P.U.) in aderenza alle aree urbanizzate esistenti e il perimetro totale delle stesse aree di espansione insediativa (P.A.E.). Il valore minimo indicato è pari o maggiore al 40%.

I.S.I. 3 =
$$\frac{\text{Somma P.U.}}{\text{Somma P.A.E.}} \times 100 \ge 40\%$$

$$A = \frac{\text{Area di Esp.}}{\text{A.U.}} = \frac{\text{P.U.}}{\text{P.A.E.}} = \frac{\text{P.A.E.}}{\text{P.A.E.}}$$

d) I.S.I. 4 – Indice di copertura e impermeabilizzazione dei suoli . Esprime il rapporto percentuale fra la somma delle superfici non coperte e permeabili (S.N.C.P.) e la somma delle superfici fondiarie riferite elle aree di espansione e/o di trasformazione (S.F.) Il valore minimo indicato è differenziato in relazione all'uso delle aree, come indicato nella tabella sottostante.

In aree di espansione	a prevalente destinazione residenziale	≥ 40%
	produttive e/o commerciali	≥ 15%
In aree di trasformazione	a prevalente destinazione residenziale	≥ 30%
	produttive e/o commerciali	≥ 10%

e) I.S.I. 5 – Indice di accessibilità locale . Ha lo scopo di esprimere il grado di accessibilità delle aree di espansione insediativa. L'indice viene calcolato sommando i punti (I.Ac.) assegnati secondo la casistica prevista nella sottostante tabella dell'Indice di accessibilità locale. In relazione al punteggio conseguito, l'accessibilità viene considerata Ottima, Buona o Carente. L'accessibilità delle aree di espansione deve essere classificata Buona oppure Ottima.

ACCESSIBILITA' LOCALE	Aree a prevalente destinazione residenziale			Aree Produttive e/o commerciali		
I.Ac1 Localizzazione delle aree rispetto ad autostrade e strade extraurbane principali (tipo "A" e "B" - art. 2 Nuovo Codice della Strada)	Distanza massima da svincolo (Km)			Distanza massima da svincolo (Km)		
raggiungibile utilizzando strade extraurbane di almeno 7,5 metri di larghezza, o strade urbane con almeno due corsie per ogni senso di marcia	fino a 3	fino a 6	oltre 6	fino a 2	fino a 4	oltre 4
raggiungibile utilizzando stradeextraurbane o urbane di almeno 7,5 metri di larghezza	fino a 2	fino a 4	oltre 4	fino a 1	fino a 2	oltre 2
Altre strade	fino a 1,500	fino a 2	oltre 2	fino a 0,500	fino a 1	oltre 1
Punteggio accessibilità	2,5	2	1,5	2,5	2	1,5
Accessibilità	Ottima	Buona	Carente	Ottima	Buona	Carente
I.Ac2 Localizzazione delle aree rispetto alla rete stradale principale come indicata dal PTCP raggiungibile utilizzando strade extraurbae di	Distanza n	nassima da d (Km)	connessione	Distanza n	nassima da c (Km) I	onnessione
almeno 7,5 metri di larghezza, o strade urbane con almeno due corsie per ogni senso di marcia	fino a 2	fino a 4	oltre 4	fino a 1	fino a 2	oltre 2
raggiungibile utilizzando strade extraurbane o urbane di almeno 7,5 metri di larghezza	fino a 1,500	fino a 3	oltre 3	fino a 0,750	fino a 1,500	oltre 1,500
Altre strade	fino a 1	fino a 1,500	oltre 1,500	fino a 0,500	fino a 1	oltre 1
Punteggio accessibilità	2	1,5	1	2	1,5	1
Accessibilità I.Ac3	Ottima	Buona	Carente	Ottima	Buona	Carente
Localizzazione rispetto al sistema ferroviario	Distanza massima da stazione (Km)		Distanza massima da stazione* (Km)			
Raggiungibile su qualunque percorso	fino a 1	fino a 1,500	oltre 1,500	fino a 0,500	fino a 1	oltre 1
Punteggio accessibilità	2,5	2	1,5	2,5	2	1,5
Accessibilità	Ottima	Buona	Carente	Ottima	Buona	Carente
* Per le aree produttive le distanze si intendonc I.Ac4 Localizzazione rispetto al sistema della navigazione (soloper i Comuni sulle sponde	Distanza	un terminal ir massima da mbarco (Km	pontile di	Distanza	plicate per 10 massima da imbarco (Km	pontile di
del Lario)		# 4 5 00	/ -lu 4 500	# 0 F00	fine (MII)	-11. 4

fino a 1

1,5

Ottima

Buona

fino a 1,500 oltre 1,500 fino a 0,500

0,75

Carente

1,5

Ottima

Raggiungibile su qualunque percorso

Punteggio accessibilità Accessibilità fino a 1

1

Buona

oltre 1

0,75

Carente

I.Ac5						
Localizzazione rispetto al sistema del trasporto pubblico locale	Distanza massima da tracciato autolinee (Km)		Distanza massima da tracciato autolinee (Km)			
Raggiungibile su qualunque percorso	fino a 0,5	fino a 1	oltre 1	fino a 0,250	fino a 0,500	oltre 0,500
Punteggio accessibilità	1,5	1	0,75	1,5	1	0,75
Accessibilità	Ottima	Buona	Carente	Ottima	Buona	Carente
Totale teorico del punteggio accessibilità	10	7,5	5,5	10	7,5	5,5
Indice di accessibilità locale complessivo	Ottima	Buona	Carente	Ottima	Buona	Carente
Punteggio complessivo	oltre 8	fra 6 e 8	inferiore a 6	oltre 8	fra 6 e 8	inferiore a 6

f) I.S.I. 6 – Indice di dotazione/adeguamento delle reti tecnologiche. Esprime il grado di dotazione esistente e di adeguamento delle reti tecnologiche previste dallo strumento urbanistico comunale. Gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali dovranno prevedere la completa dotazione delle reti tecnologiche nelle aree di nuova espansione.

Legenda Indici di Sostenibilità Insediativa (I.S.I.)

A.U.T. = Aree Urbanizzate soggette a Trasformazione

A.Tu. = Aree Tutelate ai fini paesistico-ambientale

I.Ac. = Indice di Accessbilità locale

I.S.I. = Indice di Sostenibiltà Insediativa

I.S.I. 1 = Indice di tutela paesistico ambientale = A.Tu. / S.T. x 100

I.S.I. 2 = Indice del Riuso del Terrtorio Urbanizzato = A.U.T. / (A.U.T. + S.E.Pgt) x 100

I.S.I. 3 = Indice di Compattezza delle Aree Urbanizzate = Somma P.U. / Somma P.A.E.

I.S.I. 4 = Indice di copertura e impermeabilizzazione dei suoli = S.N.C.P. / S.F. aree di esp. x 100

I.S.I. 5 = Indice di accessibiltà locale = Somma I.Ac.

S.E.Pgt = Superfici delle Espansioni Insediative previste dallo strumento urbanistico comunale

S.F. = Superficie fondiaria

S.N.C.P.= Superficie non coperta e permeabile

S.T. = Superficie Territoriale del Comune

P.U. = Porzione di perimetro (delle aree di espansione) adiacente aree g\u00e4 urbanizzate

P.A.E. = Perimetro delle aree di espansione

Art. 40) I criteri premiali

- 1. Allo scopo di favorire l' attuazione degli obiettivi del PTCP attraverso le previsioni urbanistiche comunali, sono introdotti appositi criteri premiali, da definirsi con apposito regolamento da predisporre entro 60 giorni dall'approvazione del PTCP, basati su indici di sostenibilità insediativa.
- 2. Nell'ambito del parere di verifica della compatibilità dei nuovi strumenti urbanistici comunali e intercomunali con il PTCP, la Provincia attribuisce un punteggio di sostenibilità determinato dall'apposito regolamento di cui sopra.
- 3. Nel provvedimento di verifica di compatibilità sarà altresì indicato l'attribuzione del sopracitato punteggio di sostenibilità che consentirà al Comune:
 - a) di avvalersi, nell'ambito della validità degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali, di una ulteriore quota di incremento addizionale di espansione delle aree urbanizzate (I.Ad.) nella misura massima pari all'1% delle aree

- urbanizzate da utilizzarsi al primo aggiornamento dello str umento urbanistico comunale o sovracomunale.
- b) di incrementare i punteggi nelle graduatorie dei bandi emessi dalla Provincia riguardanti il finanziamento di opere e interventi.

Art. 41) La qualità edilizia: l'architettura bioclimatica

- 1. Il PTCP considera obiettivo strategico il miglioramento della qualità edilizia degli edifici, prevedendo l'introduzione nelle norme tecniche attuative degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali di apposite prescrizioni per incentivare l' impiego di tecniche di architettura bioclimatica e di bioarchitettura.
- 2. I Comuni prevedono nel documento di piano l'applicazione degli specifici incentivi previsti dall'art. 11, comma 5 e dall'art. 44, comma 18, della L.R. 12/2005, "Legge per il Governo del Territorio", quale strumento per favorire il miglioramento della qualità edilizia ed abitativa sul territorio.

Art. 42) Il colore

- 1. Il PTCP prevede il recupero e la conservazione dei valori cromatici tipici delle facciate degli immobili ricompresi nei nuclei edificati storici e nei borghi rurali come elemento di prioritaria riqualificazione paesistica, considerando le parti di edifici e di altri manufatti edilizi visibili dagli spazi pubblici come beni di preminente interesse collettivo.
- 2. Gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali possono contenere, come allegato, un apposito "progetto colore" per i nuclei edificati storici e per i borghi rurali contenente l'individuazione dei materiali e dei valori cromatici che possono essere utilizzati in occasione di interventi edilizi, tali da costituire anche parametro per l'assentibilità paesistica ed edilizia dei relativi progetti di intervento.
- 3. Gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali possono prevedere disposizioni che impongano ai proprietari di edifici o di altri manufatti edilizi prospicienti gli spazi pubblici di curare la corretta e continuativa manutenzione dei prospetti anche per quanto attiene al loro colore, prevedendo sanzioni e interventi sostitutivi a carico degli inadempienti.
- 4. La Provincia coopera attivamente con i Comuni:
 - a) riservando appositi finanziamenti privilegiati nel quadro delle disponibilità del bilancio provinciale - per il recupero cromatico delle facciate di edifici pubblici siti all'interno dei nuclei storici;
 - b) assicurando, dietro richiesta dei Comuni interessati, la collaborazione dello staff tecnico provinciale (ufficio di piano) per la consulenza alla redazione del "progetto colore", assumendosi il relativo onere economico nel quadro delle disponibilità del bilancio provinciale.


Art. 43) Le zone pedonali e le zone a traffico ridotto

- 1. Il PTCP considera come obiettivo di miglioramento della qualità della vita nei centri urbani l'ampliamento delle zone pedonali e delle zone a traffico ridotto, con particolare riferimento ai nuclei storici centrali di ciascun comune.
- 2. Gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali individuano scelte pianificatorie coerenti con l'esigenza di aumentare, nel rispetto del tessuto architettonico ed urbanistico locale, le zone pedonali e le zone a traffico ridotto.

Art. 44) Greenways e piste ciclopedonali

- 1. Il PTCP sostiene i progetti di sviluppo di una rete di piste ciclopedonali e, più in generale, di una vera e propria maglia di percorsi verdi (greenways) a supporto della diffusione di forme di mobilità alternative e maggiormente ecologiche.
- 2. A tal fine, gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali individuano la rete di piste ciclopedonali, di sentieri e di altre tipologie di greenways esistenti sul territorio comunale, e ne programmano lo sviluppo e l'estensione.
- 3. Con particolare riguardo per gli interventi da realizzarsi in ambito urbanizzato, finalizzati a costituire una maglia di percorsi ciclopedonali a supporto di una forma di mobilità casa-scuola, casa-lavoro, alternativa e maggiormente sostenibile, il PTCP formula le sequenti direttive:
 - a) Le piste ciclopedonali si qualificano come opere urbanizzative e possono essere realizzate anche attraverso il convenzionamento con soggetti privati;
 - b) Nei casi in cui si prevedano percorsi che si attestino in prossimità dei confini comunali e, soprattutto, nei casi in cui, da un'analisi origine/destinazione della domanda di mobilità ciclabile, sia possibile ipotizzare una forte richiesta di mobilità che si estenda oltre i limiti amministrativi di una Amministrazione Locale, la pianificazione e la progettazione degli interventi deve contemplare intese ed accordi da raggiungersi con le Amministrazioni contermini;
- 4. Con particolare riguardo per gli interventi a forte valenza cicloturistica, il PTCP:
 - a) riconosce il ruolo chiave del territorio lariano nell'ambito del 5° itinerario ciclabile europeo evidenziato dal progetto Eurovelo;
 - b) individua i seguenti itinerari quali elementi di particolare rilievo in funzione della realizzazione di una maglia di percorsi verdi cicloturistici di rilevanza:
 - (1) internazionale: l'itinerario REVER-MED della Brianza;
 - (2) regionale: l'itinerario REVER-MED dell'ex ferrovia Varese-Como ed il più ampio itinerario Varese-Como-Lecco-Colico previsto nell'ambito del progetto INTERREG che vede coinvolte le tre Province in questione;

(3) provinciale: l'itinerario Erba-Ghisallo-Bellagio, previsto sempre nell'ambito del suddetto progetto INTERREG, i possibili itinerari Colico - Menaggio e Menaggio Porlezza in fase di studio nell'ambito del medesimo progetto, l'itinerario Argegno-Menaggio, tra l'altro già in fase di realizzazione nel tratto Colonno-Griante, ed infine un eventuale itinerario cicloturistico Ovest-Est che colleghi tra loro i parchi Pineta, Valle del Lura, Brughiera Briantea e Lambro;



CAPO II: LE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ

Art. 45) La mobilità

- 1. Il PTCP persegue l'obiettivo primario di migliorare la mobilità sul territorio provinciale, quale condizione necessaria per una migliore competitività del sistema economico locale e per un miglioramento della qualità della vita dei cittadini.
- 2. Le scelte programmatorie del PTCP sono finalizzate a:
 - a) potenziare le diverse reti di trasporto, con priorità per il mezzo di trasporto pubblico;
 - migliorare l'organizzazione dei diversi servizi di trasporto, riducendo i tempi di percorrenza e le incidentalità, nonché ampliando l'accessibilità sulle varie parti del territorio;
 - c) favorire l'interscambio tra i diversi sistemi di trasporto per ottimizzarne la funzionalità;
 - d) riqualificare le infrastrutture esistenti, mediante progetti di sostenibile impatto ambientale;
 - e) tutelare e recuperare, ove possibile, nell'ambito del disegno complessivo di una rete di percorsi verdi (greenways) ed in particolare di percorsi cicloturistici, le strade storiche, i sedimi delle ex-ferrovie e, più in generale i percorsi di interesse culturale, paesaggistico ed ambientale;
 - f) aumentare la possibilità di fruizione del territorio attraverso la progettazione, la realizzazione, la manutenzione ed il ripristino di sentieri e di altre tipologie di percorsi verdi (greenways), da progettarsi con criteri di ecosostenibilità, nel rispetto congiunto degli obiettivi di tutela oltre che di valorizzazione delle risorse paesistiche ed ecosistemiche del territorio stesso.

Art. 46) La rete viaria

- 1. Il PTCP persegue l'obiettivo di potenziare e riqualificare la rete viaria, secondo le articolazioni rappresentate con differente simbologia nella cartografia di piano.
- 2. Il PTCP individua come quadro di riferimento programmatico delle infrastrutture di livello strategico e di riassetto funzionale della rete locale le seguenti categorie di intervento:
 - a) di livello strategico e prioritario in grado di garantire adeguati collegamenti tra i principali poli provinciali, integrati con l'area Lombarda e la rete nazionale e transeuropea:
 - (1) l'autostrada Pedemontana

- (2) la tangenziale di Como
- (3) la terza corsia dell'Autostrada A9
- (4) l'arretramento della barriera A9 Grandate a sud di Fino Mornasco
- (5) il nuovo collegamento autostradale Como-Varese
- (6) il nuovo collegamento Albese SS 36
- b) di **adeguamento strutturale**, a supporto delle relazioni tra le principali polarità interne ed infraprovinciali:
 - (1) la riqualifica ed il potenziamento della SP 32 Novedratese nel tratto Arosio-Cermenate
 - (2) la nuova Garibaldina da Como-Lazzago a Varese-Malnate
 - (3) il nuovo collegamento Como-Cantu'-Mariano
 - (4) la variante alla SP31 da Vertemate a Saronno
 - (5) il nuovo collegamento est-ovest da Misinto-Rovellasca a Mozzate
 - (6) la variante alla ex SS 233 Varesina
 - (7) il completamento delle varianti SS 340 e SS 340 dir Statale Regina
 - (8) la bretella Monguzzo-Nibionno (da individuarsi quale tratta del collegamento Albese-SS 36)
- c) di riqualificazione della rete provinciale:
 - (1) riqualifica della ex SS 583 Lariana, 342 Briantea, SS 639 dei laghi di Pusiano e Garlate e SP 40 Arosio-Canzo
 - (2) altri interventi minori da prevedersi nell'ambito dei piani triennali delle opere pubbliche della provincia
- 3. Il PTCP individua nella cartografia le reti viarie esistenti e previste sulla base di tracciati, che possono essere parzialmente modificati in sede di approvazione dei relativi progetti, da parte dell' Ente competente. In tal caso il tracciato definitivamente accertato con il progetto esecutivo costituisce variante automatica al PTCP.
- 4. . Nella ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 18 della L.R. 12/2005, alle previsioni dei tracciati indicati dal PTCP ovvero corrispondenti alla fase progettuale approvata, ove successivamente intervenuta è attribuita efficacia localizzativa ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2 lett. b) per lo stesso articolo. Tali previsioni devono in ogni caso essere recepite negli strumenti urbanistici comunali e intercomunali. Relativamente alle infrastrutture di collegamento Como-Varese e Albese-SS 36, i corridoi riportati dalla cartografia del PTCP sono indicativi e dovranno essere recepiti dagli strumenti urbanistici comunali e intercomunali solo a

seguito dell'approvazione dei relativi progetti che ne accertino definitivamente i tracciati.

- 5. Gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali debbono:
 - a) riprodurre su scala adeguata le reti viarie esistenti e le proposte di nuovi tracciati, potenziamento e riqualifica, compreso le relative fasce di rispetto, degli interventi previsti dal PTCP;
 - b) definire la riorganizzazione della rete viaria locale e, ove interferente, garantire la tutela della sentieristica storica.

Art. 47) La rete ferroviaria

- 1. Il PTCP persegue l'obiettivo di potenziare il trasporto ferroviario sia per quanto riguarda le reti internazionali sia per quanto riguarda le reti locali.
- 2. Il PTCP individua con apposita simbologia le reti ferroviarie esistenti, nonché i programmi di nuove reti, sulla base di tracciati indicativi, che possono essere modificati e specificati in sede di approvazione dei relativi progetti esecutivi.
- 3. Il PTCP individua come quadro di riferimento programmatico per il potenziamento delle reti infrastrutturali ferroviarie i seguenti interventi:
 - a) potenziamento della linea internazionale Chiasso-Como-Milano;
 - b) nuova linea Medrisio-Arcisate-Stabio-Varese;
 - c) interramento della linea Milano-Asso nel tratto sino ad Arosio;
 - d) riqualificazione della linea Como-Molteno-Lecco compreso il raddoppio della tratta Merone-Erba
- 4. Negli strumenti urbanistici comunali e intercomunali debbono essere recepiti gli interventi delle opere ferroviarie programmate dagli enti competenti;
- 5. Gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali debbono:
 - a) riprodurre su scala adeguata le reti ferroviarie esistenti e le proposte di potenziamento o di varianti di tracciato di quelle esistenti, nonché le relative fasce di rispetto;
 - b) prevedere la riqualificazione delle stazioni ferroviarie, anche attraverso progetti che consentano l'insediamento di pluralità di funzioni pubbliche e private a carattere commerciale, culturale e di servizio, nonché il potenziamento dei parcheggi di interscambio con le stesse;
 - c) individuare un sistema di percorsi ciclabili di connessione con le stazioni ferroviarie compreso adeguate attrezzature per il deposit o delle biciclette

Art. 48) I trasporti a fune

- 1. Il PTCP considera come obiettivo prioritario, anche con specifico riferimento all'incremento dei servizi turistici, il potenziamento e l'ammodernamento dei trasporti a fune, con particolare riferimento alle funivie, alle cabinovie ed agli impianti di risalita.
- 2. Gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali individuano gli impianti esistenti e previsti con le relative disposizioni normative che ne prevedano il potenziamento e la riqualificazione.
- 3. Gli interventi ammessi dovranno tenere conto delle possibili interferenze con la presenza di habitat e specie particolarmente vulnerabili.

Art. 49) I parcheggi di interscambio

- 1. Il PTCP considera prioritaria l'esigenza di ampliare la dotazione di parcheggi pubblici e privati di interscambio a servizio del territorio provinciale con particolare riferimento alle reti di trasporto pubblico.
- 2. La Provincia coopera attivamente con i Comuni:
 - a) assicurando, dietro richiesta dei Comuni interessati, la collaborazione dello staff tecnico provinciale per la consulenza alla redazione del piano dei parcheggi o di adeguate previsioni e disposizioni in materia negli strumenti urbanistici comunali e intercomunali;
 - riservando appositi finanziamenti, nel quadro delle disponibilità del bilancio provinciale, per la realizzazione di parcheggi di interscambio di livello sovracomunale.

Art. 50) Il trasporto pubblico su gomma

- 1. Il PTCP persegue l'obiettivo di potenziare e razionalizzare il servizio di trasporto pubblico su gomma, aumentandone anche l'accessibilità e la fruibilità per l'utenza.
- 2. Gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali debbono prevedere apposite disposizioni per consentire la realizzazione ed il potenziamento delle infrastrutture a supporto della rete di trasporto pubblico su gomma secondo la programmazione prevista dall'Ente competente.
- 3. In particolare deve essere previsto, ove possibile, l'incremento di corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici anche mediante tecnologie di supporto, quali impianti semaforici con "onda verde" che consentano una maggiore velocità commerciale, la previsione di aree di attesa o di strutture di supporto e servizio al trasporto pubblico quali parcheggi di interscambio.

Art. 51) La navigazione

- 1. Il PTCP considera il sistema di navigazione lacuale come un elemento indispensabile per favorire la mobilità e la fruizione turistica del territorio.
- 2. Il PTCP considera compatibile con l'assetto territoriale ed ambientale la navigazione turistica e da diporto, secondo le specifiche regole definite dalla normativa di settore.
- 3. Gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali devono contenere apposite previsioni per favorire il potenziamento e la riqualificazione delle infrastrutture di servizio alla navigazione lacuale quali approdi e parcheggi di interscambio con i mezzi di trasporto pubblico su gomma e ferro.

Art. 52) Gli Aeroporti e le aviosuperfici

- 1. Il PTCP considera gli aeroporti e le aviosuperfici infrastrutture di servizio per la mobilità, per lo sviluppo di attività economiche legate al turismo e per l'attività sportiva ed a tale proposito ricono sce :
 - a) l'Aeroporto Intercontinentale di Milano-Malpensa e l'Idroscalo Internazionale di Como come infrastrutture di primario livello a servizio del territorio provinciale.
 - b) l'Aeroporto di Verzago quale struttura destinata all'attività sportiva di volo a vela:
 - c) gli altri impianti esistenti quali idroscali, piazzole e aviosuperfici segnalate come infrastrutture di interesse sovracomunale.
- 2. Il PTCP promuove il potenziamento e la valorizzazione delle infrastrutture di livello provinciale mediante recepimento nella pianificazione comunale che prevede altresì i necessari interventi di mitigazione degli eventuali impatti territoriali e ambientali.

TITOLO IV: SISTEMA SOCIO-ECONOMICO

Art. 53) La Provincia di Como nel contesto regionale e globale

- 1. Il PTCP intende favorire le dinamiche territoriali finalizzate ad accrescere la competitività del sistema economico e produttivo comasco in coerenza con la programmazione regionale, attraverso:
 - a) processi di riconversione del modello di sviluppo spontaneo manifestatosi negli scorsi anni verso un'accresciuta dimensione sistemica e relazionale dell'economia, attraverso un metodo di integrazione delle energie pubbliche e private, di concertazione e di progettazione strategica degli interventi.
 - b) l'insediamento di imprese con contenuto tecnologico innovativo ed avanzato sul territorio.
- 2. Per permettere il raggiungimento degli obiettivi sopraindicati il PTCP:
 - a) programma lo sviluppo e la modernizzazione delle reti infrastrutturali, per ridurre la congestione, per riorganizzare gerarchicamente le reti e per favorire lo sviluppo integrato delle varie modalità di trasporto;
 - b) incentiva il rilancio del bacino del Lario, migliorandone l'accessibilità, e con previsioni complessive di Piano che favoriscono nuove opportunità di sviluppo economico con particolare riferimento al turismo e a una migliore sinergia tra l'area lacuale e quella montana;
 - sostiene la rilocalizzazione delle imprese esistenti attraverso appositi criteri di compatibilità (pieni e vuoti urbani, accessibilità, mobilità) da prevedersi nella pianificazione locale;
 - d) favorisce un equilibrato adeguamento quantitativo e qualitativo dell'offerta turistica;
 - e) supporta il sistema produttivo ed economico con politiche territoriali tendenti a rafforzare l'articolazione urbana di tipo policentrico, introducendo il concetto di sostenibilità ambientale del territorio e la riduzione del consumo di suolo.

Art. 54) I poli produttivi

- 1. Il PTCP persegue l'obiettivo della riqualificazione e rafforzamento dei sistemi produttivi nell'ambito del riposizionamento strategico della Provincia di Como nel contesto economico regionale e globale.
- 2. A tale proposito il PTCP definisce:

- a) i criteri per la individuazione dei poli produttivi di interesse sovracomunale esistenti nonchè per la localizzazione d nuovi poli, come previsto dall'art. 8, comma 1, lett. A), punto 11;
- b) le direttive e le prescrizioni per la pianificazione comunale con l'obiettivo della riqualificazione delle arre produttive locali, attraverso il consolidamento dei comparti già esistenti già dotati di servizi e urbanizzazioni, evitando nuove localizzazioni che producono effetti negativi in termini di dispersione territoriale, depauperamento dei contesti ambientali e insediativi e oculata razionalizzazione delle risorse pubbliche per gli investimenti conseguenti in termini di nuove urbanizzazioni;
- c) nel computo delle superfici delle espansioni insediative previste dai nuovi strumenti urbanistici comunali e intercomunali le aree produttive saranno calcolate secondo i seguenti criteri:
 - (1) nella misura del 20% della loro superficie territoriale nel caso di espansioni in ampliamento di aree produttive esistenti aventi superficie territoriale non inferiore al 50% della nuova area di espansione;
 - (2) nella misura dell'80% della loro superficie territoriale negli altri casi.

Art. 55) Le industrie a rischio di incidente rilevante

- 1. Ai fini del contenimento del rischio di incidenti rilevanti (RIR), il PTCP:
 - a) recepisce
 - (1) le perimetrazioni e le tipizzazioni delle aree di danno contenute negli elaborati RIR predisposti dai Comuni in conformità con le vigenti norme;
 - (2) le eventuali certificazioni di assenza di scenari incidentali che possano coinvolgere aree esterne ai confini degli stabilimenti acquisite in conformità con le vigenti norme e le conseguenti esclusioni dei relativi Comuni dall'obbligo di predisposizione degli elaborati RIR;
 - (3) i criteri di compatibilità territoriale stabiliti dalla tabella 3.a del D.M. 09-05-2001, per gli stabilimenti diversi dai depositi di GPL o di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici e dalle tabelle IV/1 e IV/2 dei decreti ministeriali 14-04-1994, come modificato con D.M. 15-05-1996, e 20-10-1998, per gli stabilimenti coincidenti, invece, con depositi di GPL o di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici;
 - (4) i criteri di incompatibilità ambientale stabiliti dal D.M. 09-05-2001 che definisce incompatibili le soluzioni che possano comportare, a carico di una qualsiasi delle matrici ambientali potenzialmente esposte, ipotesi di danni gravi, ossia di danni per i quali eventuali interventi di bonifica e ripristino non possano essere portati a co nclusione in meno di 24 mesi.

- b) definisce, in assenza di elaborati RIR, apposite fasce di tutela temporanea da individuarsi, mediante ricorso al "Metodo Speditivo per l'individuazione delle aree a rischio (DPR 25.02.2005)", secondo la metodologia descritta in Allegato;
- 2. Sulla base del principio di cautela, a tutela e salvaguardia della salute umana e dell'ambiente, il PTCP formula le seguenti direttive:
 - a) per i depositi di gas di petrolio liquefatto o di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici:
 - i criteri di compatibilità territoriale definiti dalle tabelle IV/2 dei decreti ministeriali 14-04-1994 e 20-10-1998 possono essere impiegati esclusivamente in relazione alla valutazione della compatibilità tra depositi e tessuto insediativo ed infrastrutturale esisten ti;
 - (2) la compatibilità di nuovi insediamenti o infrastrutture, analogamente alla compatibilità dei nuovi depositi, deve essere valutata esclusivamente in riferimento alla tabella IV/1;
 - b) le infrastrutture adibite al trasporto passeggeri, oggi non inserite nell e tabelle di compatibilità ministeriali, sono da ricondurre, ai fini della valutazione della compatibilità territoriale, a casistiche analoghe a quelle previste per le "stazioni e gli altri nodi di trasporto", facendo riferimento, per la corretta collocazione delle stesse, a stime aggiornate del relativo traffico medio giornaliero;
 - c) devono essere valutate le seguenti fattispecie allo scopo di evitare:
 - (1) di realizzare nuovi stabilimenti a RIR, modifiche a stabilimenti esistenti e nuovi insediamenti od infrastrutture attorno a stabilimenti a RIR esistenti laddove si possa prevedere, a seguito di questi interventi, un incremento del rischio di mortalità o lesioni irreversibili:
 - (2) di realizzare nuovi stabilimenti a RIR o modifiche a stabilimenti esistenti:
 - (a) in aree in cui, per effetto della presenza di preesistenti condizioni di rischio, naturale od antropico, si possano creare condizioni peggiorative della sicurezza dell'impianto stesso e/o dell'area nel suo complesso;
 - (b) in zone in cui elementi architettonici di pregio, quali beni storicoculturali, archeologici, monumentali, possano eventualmente ricadere all'interno delle aree di danno calcolate in relazione ai valori di soglia per danni alle strutture/effetto domino di cui alla tabella 2 del D.M. 09-05-2001;
 - (c) in aree in cui, per effetto di tali interventi, si possano ipotizzare danni ambientali, di qualsiasi livello, a carico degli elementi di speciale valore naturalistico/ambientale di parchi e riserve naturali,

di siti di interesse comunitario e di zone di protezione speciale per l'avifauna:

- d) in presenza di condizioni pregresse di incompatibilità, si deve comunque ricercare la miglior compatibilità territoriale ed ambientale possibile, anche attraverso il ricorso a programmi integrati di intervento che ipotizzino la rilocalizzazione o la modifica dello stabilimento e/o degli insediamenti e delle infrastrutture esposte
- e) gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali devono sollecitare l'adozione e l'impiego delle migliori tecnologie, tecniche ed accorgimenti costruttivi possibili, volti a contenere e minimizzare il rischio e le possibili conseguenze di eventuali incidenti rilevanti.
- 3. Il PTCP in riferimento agli stabilimenti ex art. 5 comma 3 e, per gli stabilimenti ex artt. 6 o 8 del D.Lgs. 334 del 17-08-1999, ad intercorsa individuazione delle aree di danno, in attesa della predisposizione del Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione prevede, a cura dei Comuni, la possibilità di definizione di fasce temporanee di salvaguardia atte a non indurre modificazioni del tessuto urbano potenzialmente incompatibili con l'eventuale nuova categorizzazione del rischio derivabile dall'applicazione dei risultati dello studio stesso, da individuarsi mediante ricorso al "Metodo Speditivo per l'individuazione delle aree a rischio (DPR 25.02.2005)" secondo la metodologia descritta in Allegato.

Art. 56) <u>Il sistema distributivo commerciale</u>

- 1. Il PTCP intende promuovere un giusto equilibrio del sistema distributivo commerciale, consentendone la modernizzazione nel rispetto dell'equilibrio territoriale e paesistico. Fermo restando le disposizioni di cui al presente articolo i Comuni orientano la programmazione commerciale anche mediante la realizzazione di servizi a sostegno degli esercizi di vicinato già presenti o da localizzare nei comuni interessati dall'accordo, con particolare riferimento ai centri storici ed ai quartieri residenziali monofunzionali
- 2. Il PTCP, sulla base degli elementi caratterizzanti il settore commerciale, provvede alla suddivisione del territorio provinciale in settori nord e sud comprendenti i Comuni così come identificati nella relazione allegata al Piano.
- 3. In tali settori si applicano le seguenti prescrizioni:
 - a) Settore Nord:
 - in tutti i Comuni è possibile l' insediamento di medie strutture di vendita, alimentari e non alimentari, con superficie di vendita massima pari a 800 mq;
 - (2) nei Comuni definiti "Comune con valenza commerciale locale", "Comune con valenza commerciale sovralocale", e "Comune polo commerciale" (di cui alla sottostante tabella) le medie strutture,

- alimentari e non alimentari, potranno raggiungere la superficie di vendita massima di 1.500 mq;
- (3) nei Comuni definiti come "Polo commerciale" sarà possibile insediare grandi strutture non alimentari, con superficie di vendita massima pari a 4.000 mg.

Comuni con valenza	Argegno, Bellagio, Canzo, Castiglione			
commerciale locale	d'Intelvi, Cernobbio, Domaso, Dongo,			
	Gravedona, Griante, Lanzo d'Intelvi,			
	Lasnigo, Lenno, Menaggio, S. Fedele			
	Intelvi, S. Nazzaro Val Cavargna, S.Siro,			
	Sormano, Zelbio.			
Comuni con valenza				
commerciale	Consiglio di Rumo, Pellio Intelvi.			
sovralocale				
Comuni				
Polo commerciale	Carlazzo, Grandola ed Uniti, Porlezza.			

b) Settore Sud:

- (1) in tutti i Comuni è consentita la realizzazione di medie strutture con superficie di vendita massima pari a 1.500 mq per il settore alimentare (il 30% massimo della superficie potrà essere destinato a referenze non alimentari) e fino a 1.500 mq (2.500 mq nei Comuni che superano la soglia dei 10.000 abitanti) per quello non alimentare;
- (2) nei Comuni definiti "Comune con valenza commerciale locale", "Comune con valenza commerciale sovralocale", e "Comune polo commerciale" (di cui alla sottostante tabella) potranno essere realizzate grandi strutture di vendita alimentari esclusivamente come ampliamento e/o trasferimento di punti di vendita già esistenti e grandi strutture non alimentari con superficie massima di 4.000 mq se realizzate "ex novo" e di 5.000 mq se frutto di ampliamento e/o trasferimento di esercizi già esistenti.

Comuni con valenza	Fino Mornasco, Mariano Comense,
commerciale locale	Parè, S. Fermo della Battaglia
Comuni con valenza	
commerciale	Alzate Brianza, Anzano del Parco,
sovralocale	Arosio, Bizzarone, Cassina Rizzardi,
	Grandate, Inverigo, Lipomo, Limido
	Comasco, Merone, Montano Lucino,
	Solbiate, Tavernerio, Turate, Vertemate
	con Minoprio, Villa Guardia.
Comuni	Cantù, Cermenate, Como, Erba, Olgiate
Polo commerciale	Comasco.


- 4. Le localizzazioni di medie strutture con superficie di vendita superiore a 800 mq, di competenza dei Comuni, dovranno trovare validazione attraverso idonei approfondimenti in sede di studio di impatto viabilistico con analisi di traffico e risoluzione dell'accessibilità diretta alla nuova struttura
- 5. Le grandi strutture di vendita potranno essere realizzate prevedendo adeguati mix funzionali, con particolare riferimento al terziario, all'offerta di strutture vocate al tempo libero ed allo svago ed alla residenza, evitando la monofunzionalità.
- 6. E' vietata la realizzazione di medie e grandi strutture di vendita nei parchi naturali e regionali, nelle riserve naturali, nei parchi locali di interesse sovracomunale, nei siti di importanza comunitaria, nelle zone di protezione speciale per l'avifauna, nonché nelle aree sorgenti di biodiversità di primo e secondo livello e nei corridoi ecologici identificati nella carta della rete ecologica provinciale.
- 7. La realizzazione delle grandi strutture di vendita sarà possibile solo ed esclusivamente nei Comuni indicati nel presente articolo mediante promozione e sottoscrizione di Accordo di programma così come previsto d alle prescrizioni inerenti "Le categorie funzionali di rilevanza sovracomunale".
- 8. Negli accordi di programma le localizzazioni dovranno comunque trovare validazione attraverso uno studio di impatto territoriale che analizzi la situazione del traffico per un periodo superiore a 15 giorni (con rilevamento nel corso dell'anno scolastico) delle principali aste di collegamento viario interessate entro un raggio di 5 Km.
- 9. Lo studio dovrà contenere le proposte di risoluzione di eventuali criticità attraverso soluzioni comprensive dell'importo complessivo degli interventi, prevedendo la compartecipazione finanziaria dell'operatore in percentuale al maggiore carico connesso all'utenza da corrispondere all'Ente gestore della strada per il conseguente adeguamento.
- 10. In considerazione delle caratteristiche della rete stradale esistente e di accertati fenomeni di criticità è comunque vietato l'insediamento di nuove strutture di grande distribuzione commerciale o rilocalizzazione di centri già esistenti su assi stradali (o loro sezioni) caratterizzati da un traffico giornaliero medio di oltre 30.000 veicoli equivalenti/giorno.
- 11. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione per il comparto "Ticosa" in Comune di Como allo scopo di garantire l'attuazione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 10 febbraio 2005 e successivi provvedimenti atti ad assicurare il recupero e la riqualificazione dell'area che riveste valore strategico per la collettività in considerazione del rilevante interesse pubblico della stessa.

Art. 57) La valorizzazione del settore agro-alimentare

1. Il PTCP si pone l'obiettivo della valorizzazione del comparto agricolo mediante le seguenti direttive per la pianificazione locale:

- a) stimolare attraverso specifiche disposizione la formazione e lo sviluppo di aziende agricole competitive ed in particolare:
 - (1) aziende produttive specializzate, orientate al prodotto, con metodiche ad impatto ambientale controllato;
 - (2) aziende multifunzionali, orientate anche all'offerta di servizi agroambientali, ricreativi e turistici.
- b) contenere la perdita di territorio agricolo causata dalla espansione dei centri urbani, per evitare altresì perdita di qualità ambientale e di biodiversità, tutelando nel contempo l'assetto idraulico del territorio
- c) supportare le politiche specifiche per il miglioramento delle produzioni, anche in una logica di miglioramento dell'efficienza complessiva delle risorse territoriali, ed in particolare:
 - (1) l'estensione delle superfici a coltura biologica od integrata e la conseguente riduzione di apporti chimici lisciviabili;
 - (2) le tecniche di allevamento innovative per migliorare l'igiene e il benessere degli animali e per ridurre le deiezioni da smaltire;
 - (3) l'adozione di tecniche e colture che permettano una copertura vegetale più prolungata, in particolare ne i terreni collinari e montani, finalizzata al controllo dell'erosione superficiale
- d) a tutelare e valorizzare le forme ancora presenti del paesaggio rurale storicizzato.
- 2. Il PTCP si pone l'obiettivo della valorizzazione del settore agro-alimentare, con particolare riferimento al consolidamento:
 - a) della zootecnia nelle sue varie articolazioni (bovini da latte e da carne, ovini, caprini, equini, avicunicoli) per l'importanza dei singoli comparti ed in relazione anche alla necessità di mantenere livelli adeguati di sostanza organica e di fertilità nei suoli e di sfruttamento delle aree marginali di montagna;
 - b) dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui alla D.G.R. 7 aprile 2000 n. 6/49424 e successive modificazioni ed integrazioni, che sia in termini di redditività, sia di stabilizzazione occupazionale collaborano alla formazione dell'identità dei territori;
 - c) delle colture foraggiere permanenti e semipermanenti nelle aree collinari e montane sottoposte ad intensi fenomeni erosivi e sui substrati argillosi in genere;
 - d) dei seminativi delle aree di pianura e collina;
 - e) delle attività florovivaistiche;

- f) delle produzioni ortofrutticole, con priorità per quelle biologiche;
- g) delle forme di agricoltura "minore" (apicoltura, piccoli frutti, erbe officinali ecc.), che consentono il mantenimento dell'attività agricola anche negli ambiti marginali;
- h) dell'incremento delle specie ittiche lacustri di maggiore interesse e del miglioramento delle forme di lavorazione e distribuzione dei prodotti ittici.



TITOLO V: NORME FINALI

Art. 58) Disposizioni finali

- 1. A far tempo dalla data di pubblicazione sul BURL della deliberazione di approvazione del PTCP sono vietati gli interventi in contrasto con specifiche previsioni del piano aventi carattere prescrittivo in base alle presenti norme.
- 2. I PRG e altri strumenti urbanistici vigenti alla data di approvazione del PTCP conservano piena validità ed efficacia e pertanto gli indici di sostenibilità insediativi in relazione al consumo di suolo di cui all'art. 38 si applicano esclusivamente ai nuovi PGT.

Art. 59) Varianti e revisioni del PTCP

- 1. Le varianti e le revisioni del PTCP si attuano secondo le procedure previste dalla vigente normativa, sempre nel rispetto del principio di massima partecipazione degli enti locali alla ridefinizione ed alla puntualizzazione delle scelte di pianificazione territoriale.
- 2. L'approvazione degli accordi di programma coerenti con gli obiettivi del PTCP e riguardanti previsioni non esplicitamente contenute nello stesso piano assume effetto di variante automatica al PTCP.
- 3. All'inizio di ciascun mandato elettivo, la Provincia predispone, con riferimento allo stato di attuazione del PTCP ed alle problematiche territoriali emerse, una relazione illustrativa che costituisce l' elaborato preliminare per attivare, ove necessario, l' iter di variante e di revisione del PTCP.